EDIZIONE SPECIALE

Conto corrente con la Posta **Anno 87° — Numero 133 - S**

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Lunedì, 10 giugno 1946

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. **1.500** - Semestrale L. **900** Trimestrale L. **500** - Un fascicolo L. **10**.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. **800** - Semestrale L. **500** - Trimestrale L. **300** - Un fascicolo L. **10**.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AL « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. **2.400** - Semestrale L. **1.500** - Un fascicolo - Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1946

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 24 maggio 1946, n. 454.
Modificazioni alle disposizioni sulle competenze accessorie per il personale delle Ferrovie dello Stato.

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597 e successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1937, n. 1616, convertito nella legge 23 dicembre 1937, n. 2378 e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1988, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 202;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti d'intesa con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Alle disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle Ferrovie dello Stato, approvate con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e successive modificazioni e aggiunte e con il R. decreto-legge 29 luglio 1937, n. 1616, convertito nella legge 23 dicembre 1937, n. 2378, e successive modificazioni, vengono apportate le modifiche specificate nel seguente art. 2.

Nell'articolo stesso viene fatto riferimento ai capi ed agli articoli relativi alle predette « Disposizioni sulle competenze accessorie ».

Art. 2.

CAPO III. — *Soprassoldo di località.*

Art. 26. — I soprassoldi mensili stabiliti al punto *a*) per le stazioni internazionali di confine e località e linee comprese tra le stesse ed il confine italiano, sono elevati alla misura sotto indicata:

LOCALITÀ	Al personale dei gradi	
	9° e superiori	10° ed inferiori
	Lire	Lire
In territorio estero	400	300
In territorio nazionale. . .	200	150

L'ultimo comma è soppresso.

Art. 27. — I comma primo, secondo ed ultimo sono soppressi.

CAPO IV. — *Indennità di malaria.*

Art. 29. — Il primo comma è sostituito dal seguente:

« L'indennità di malaria è corrisposta agli agenti: ».

Il terzo comma è sostituito dal seguente:

« *b*) che in dette località prestano servizio per un periodo continuativo di almeno otto ore ».

Art. 30. — La misura giornaliera dell'indennità di malaria è elevata a L. 25 per la zona grave ed a L. 8 per quella lieve.

Il supplemento giornaliero da corrispondere all'agente, che risiede in località di malaria grave, è elevato a L. 5 per ciascun figlio convivente ed a carico e per la moglie, se convivente.

Dopo l'ultimo comma aggiungere:

« Fino a quando non sarà ripresa la distribuzione gratuita dei prodotti antimalarici, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato potrà aumentare opportunamente l'indennità di malaria ed il supplemento giornaliero, fino a raggiungere al massimo il doppio delle misure suindicate ».

Art. 32. — E' sostituito dal seguente:

« Agli agenti che disimpegnano mansioni del personale di macchina e di scorta ai treni (compresi i controllori viaggianti) residenti in località salubre, per i giorni in cui, per l'esplicazione delle proprie mansioni, attraversano località malariche, è corrisposta l'indennità di malaria lieve oppure grave a seconda della località malarica attraversata; qualora nello stesso periodo di 24 ore gli agenti stessi attraversino località sia di malaria lieve che di malaria grave, viene loro corrisposta l'indennità prevista per quest'ultima località.

« Agli agenti di cui sopra residenti in località di malaria lieve per i giorni in cui nell'espletamento delle proprie mansioni attraversano località di malaria grave, viene corrisposta l'indennità spettante per quest'ultima località in luogo di quella prevista per la località di residenza.

« Il trattamento di cui al presente articolo riguarda esclusivamente gli agenti e non le persone di famiglia.

« L'aumento di cui all'ultimo comma dell'art. 30 non compete al personale di macchina e di scorta ai treni, nei casi previsti nel presente articolo ».

CAPO V. — *Alloggi e compensi per alloggi.*

Art. 33. — Il quarto comma è sostituito dai seguenti e la tabella relativa è pure sostituita da quella sotto riportata:

« La trattenuta ed il compenso di cui sopra, risultano dalla seguente tabella:

« La trattenuta è da praticare per ciascun vano utile di cui si compone l'alloggio (cucina ed accessori contano per un vano); il compenso è invece da assegnarsi globalmente per ciascun alloggio.

QUALIFICA	Trattenuta	Compenso
	Lire	Lire
I. — STAZIONI		
Capi stazione superiori, principali e di 1ª classe	72	300
Capi stazione di 2ª classe e di 3ª classe a. p. .	54	225
Sottocapi assegnati in via permanente alle funzioni di movimentista	45	150
Deviatori capi e capi squadra deviatori . . .	38	120
Deviatori	30	100
II. — DEPOSITI LOCOMOTIVE		
Capi deposito superiori, principali e di 1ª classe	72	300
Capi deposito di 2ª classe, di 3ª classe a. p. e di 3ª classe; macchinisti di 1ª e 2ª classe assegnati in via permanente alle funzioni di capo deposito	54	225
III. — LINEA		
Sorveglianti della linea di 1ª classe, sorveglianti della linea e capi squadra cantonieri.	30	120
Guardiani a. p. e cantonieri	23	70
Guardabarriere (donne) non appartenenti a famiglie di agenti ferroviari aventi alloggio nei locali dell'Amministrazione alle condizioni di cui al presente capo	15	5
IV. — IMPIANTI ELETTRICI E DI SEGNALAMENTO		
Capi tecnici di 3ª classe a. p., di 3ª classe e sottocapi tecnici addetti alle sottostazioni di trasformazione, alla manutenzione degli apparati centrali, di segnalamento e di blocco, nonchè delle linee elettriche e di quelle di segnalamento, telegrafiche, telefoniche e di illuminazione	54	225
Operai di 1ª classe, operai e aiutanti operai addetti come sopra	38	120

« Le trattenute ed i compensi indicati nella tabella riguardano alloggi situati in città con almeno 100.000 abitanti.

« Per città con popolazione inferiore vengono ridotti come segue:

« ... del 10 % per alloggi situati in Comune con popolazione compresa fra 50.000 a 99.999 abitanti;

« del 20 % per alloggi situati in Comune con popolazione inferiore a 50.000 abitanti ».

Art. 34. — Il primo comma è modificato come segue:

« Quando rimangono disponibili alloggi nei fabbricati dell'Amministrazione, dopo che si sia provveduto per il personale di cui all'art. 33, può essere concesso l'alloggio ai seguenti agenti:

a) manovratori, capi e capi squadra manovratori;

b) manovratori.

« Il canone mensile di affitto per i suddetti agenti viene stabilito nella misura della trattenuta prevista per i deviatori capi e per i deviatori, rispettivamente ».

CAPO VI. — *Compenso per lavoro straordinario e cottimi.*

Art. 37. — L'ultimo comma è soppresso.

Art. 39. — E' sostituito dal seguente:

« Per ciascuna ora di lavoro straordinario eseguita in giornata lavorativa è fissato un compenso la cui misura non può superare per ciascun grado la retribuzione media ordinaria rapportata ad ora, aumentata del dieci per cento. Detto compenso è aumentato del venti per cento per le prestazioni straordinarie rese di notte, dalle ore 22 alle ore 5 e nei giorni festivi.

« La retribuzione media ordinaria è data per ciascun grado dalla media degli stipendi o paghe attribuiti alle qualifiche del grado stesso, aumentata del 75 per cento della misura base dell'indennità di carovita prevista per un agente senza persone a carico, con esclusione di qualsiasi altra competenza.

« Non compete la retribuzione per lavoro straordinario, neppure nei casi di cui all'ultimo comma dell'art. 38:

a) al personale di condotta delle locomotive, di scorta ai treni e navigante che fruisce delle competenze speciali di cui ai capi VIII, IX e XIII, rimanendo ogni eventuale compenso per siffatto titolo compenetrato nella misura delle varie particolari competenze accessorie stabilite per detto personale;

b) agli agenti i quali per le prestazioni date ricevono, oltre allo stipendio speciali competenze che stiano a compensarli anche dell'eventuale lavoro straordinario eseguito;

c) agli agenti in missione.

« In via eccezionale, previa autorizzazione del direttore generale, il compenso in questione potrà essere corrisposto agli agenti in missione:

1) inviati in sussidio a gruppi o reparti che dànno prestazioni straordinarie debitamente autorizzate;

2) che sostituiscono altri agenti per i quali erano state autorizzate prestazioni straordinarie;

3) comandati in servizio con i carri soccorso;

4) inviati per scorta di materiali, rotabili, ecc., semprechè sia richiesto un effettivo lavoro e nei casi di cui all'ultimo comma dell'art. 38 ».

CAPO VII. — *Soprassoldo per servizio notturno.*

Art. 41. — Il primo comma e la tabella successiva sono sostituiti dal seguente comma:

« Agli agenti comandati a prestar servizio fra le ore 22 e le 5 è corrisposto, a seconda della natura del servizio prestato e dei disagi ad esso inerenti, un soprassoldo nella misura oraria di L. 8 per la prima categoria e di L. 4 per la seconda ».

La dizione del terzo comma:

« Agli effetti del soprassoldo non si considera il lavoro compiuto fra le 22 e le 23 quando dipenda da ritardo di treni », è annullata.

Dopo l'ultimo comma aggiungere:

« Parimenti non spetta tale soprassoldo al personale navigante che presta servizio fra le ore 22 e le 5, quando acquista titolo all'indennità di pernottazione di cui all'art. 82 ».

CAPO VIII. — *Competenze speciali del personale di macchina.*

Art. 42. — *Premio per ora di lavoro.* — E' sostituito dal seguente:

« Per ogni ora impiegata, secondo l'orario dei treni, in viaggio nella condotta delle locomotive a vapore ed elettriche e delle automotrici od elettromotrici è corrisposta una indennità di L. 12 al macchinista, di L. 10 all'aiuto macchinista in servizio su locomotive a carbone e di L. 8 all'aiuto macchinista in servizio su locomotive a nafta, elettriche e sulle automotrici ed elettromotrici.

« Agli effetti della corresponsione del premio si tiene conto anche:

a) delle operazioni accessorie, computate in ore una, sia in partenza che in arrivo, per i treni a vapore ed in 45 minuti per i treni elettrici e per le automotrici ed elettromotrici. Per i casi particolari di treni elettrici condotti da un solo agente, di automotrici od elettromotrici in multiplo attacco con una sola unità presenziata, di treni bloccati, autotreni, elettrotreni, ecc., la durata del periodo accessorio sarà fissata dal direttore generale, su proposta del capo del servizio. Così pure nel caso speciale di grandi stazioni la durata del periodo accessorio, sia in partenza che in arrivo, può essere aumentata nella misura da stabilirsi dal direttore generale su proposta del capo del servizio, per tenere conto del tempo occorrente al personale di macchina per portarsi con la locomotiva dal deposito alla stazione e viceversa;

b) del tempo impiegato nelle manovre eseguite fuori della residenza, ma entro la circoscrizione del deposito cui il personale appartiene;

c) dei ritardi in arrivo di qualunque entità, semprechè non siano imputabili agli agenti interessati.

« Il premio viene inoltre corrisposto:

1) per due terzi del tempo impiegato:

nell'effettuazione dei treni materiali;

nei servizi locali, cioè quelli effettuati con treni e locomotive isolate fra stazioni e scali della stessa località o considerati tali per decisione del direttore generale;

nelle manovre in residenza, comprese quelle in partenza o in arrivo con i treni;

nell'esecuzione di lavori in deposito inerenti al servizio di macchina;

2) per metà del tempo impiegato nei viaggi comandati fuori servizio;

3) per un terzo del tempo impiegato nei periodi di riserva inattiva o disponibilità in deposito.

« Pel servizio dei treni materiali si considera agli effetti del premio per ora di lavoro, tutto il tempo impiegato nella loro esecuzione, dall'ora di partenza con la prima corsa del treno materiali all'andata, all'ora di arrivo con l'ultima corsa del treno stesso al ritorno.

« Se il tempo impiegato nei servizi suddetti (computato nel modo indicato) supera nel mese le 100 ore per agente, la parte eccedente è aumentata del 60 % agli effetti del premio ».

Art. 43. — *Indennità di pernottazione.* — E' sostituito dal seguente:

« Al personale che in tutto o parte del periodo dalle 22 alle 5, queste ore comprese, resta assente dalla residenza per servizio di macchina, viene corrisposta una indennità di pernottazione di L. 40.

« Agli effetti della liquidazione di detta indennità si computa l'assenza considerando anticipata l'ora di partenza, secondo l'orario e posticipata quella reale di arrivo, del tempo occorrente per le operazioni accessorie, calcolato come al comma sub *a*) dell'art. 42.

« L'indennità di pernottazione di cui al presente articolo non spetta quando l'agente ha titolo a quella inerente alla trasferta ».

Art. 44. — *Premio di percorrenza.* — E' sostituito dal seguente:

« Al personale di macchina adibito alla condotta delle locomotive a vapore in viaggio od in servizio alle tradotte si corrisponde per ogni 100 km. virtuali di percorso un premio di L. 15 al macchinista e di L. 10 all'aiuto macchinista.

« La misura del premio di percorrenza per il personale adibito alla condotta delle locomotive elettriche, delle automotrici e delle elettromotrici è stabilita caso per caso dal direttore generale entro un massimo, per ogni 100 km. virtuali di percorso, di L. 30 per il macchinista e di L. 20 per l'aiuto macchinista ».

Art. 45. — *Diaria.* — E' sostituito dal seguente:

« Al personale di macchina, per l'assenza continuata dalla residenza per servizi effettuati per conto del deposito o della stazione cui è stabilmente addetto, viene corrisposta la diaria dell'indennità di trasferta, di cui al capo I, nella seguente misura:

2/5 della diaria per un periodo di assenza continuata dalla residenza superiore a dodici ore, ma non superiore a diciotto ore;

4/5 della diaria per un periodo di assenza continuata dalla residenza superiore a diciotto ore, ma inferiore a ventiquattro ore;

diaria intera per ogni periodo di assenza continuata dalla residenza di ventiquattro ore ».

Art. 46. — *Premio di economia.*

1° comma — Le parole « ai macchinisti di 1ª classe e macchinisti e ai fuochisti addetti » sono sostituite dalle seguenti: « al personale di macchina addetto ».

2° comma — La parola « fuochisti » è sostituita dalle parole « aiuto macchinisti ».

3° comma — La parola « fuochista » è sostituita dalle parole « aiuto macchinista ».

5° comma — Le parole « ai macchinisti e assistenti addetti » sono sostituite con le parole « al personale di macchina addetto ».

Art. 47. — *Soprassoldo per servizio in galleria.*

1° comma — Le parole « in misura non superiore a L. 0,80 al macchinista di 1ª classe e al macchinista e L. 0,50 al fuochista » sono sostituite dalle seguenti: « in misura non superiore a L. 6 per il macchinista e a L. 4 per l'aiuto macchinista ».

Art. 48. — *Locomotive di manovra condotte da un solo agente.* — E' sostituito dal seguente:

« L'agente che conduce locomotive di manovra senza il sussidio di altro agente per la condotta del fuoco, riceve il premio per ora di lavoro e quello di economia come il macchinista dei treni ».

Art. 49. — *Servizi speciali.* — E' sostituito dal seguente:

« Al personale di macchina eventualmente impegnato in servizi speciali ed in casi eccezionali, può essere assegnato, in sostituzione di tutti o parte dei premi di cui al presente capo, un compenso globale la cui misura è stabilita dal direttore generale, su proposta del capo del Servizio ».

CAPO IX. — *Competenze speciali del personale di scorta ai treni.*

Art. 50. — *Premio per ora di lavoro.* — E' sostituito dal seguente:

« Per ogni ora impiegata, secondo l'orario dei treni, in viaggio per servizio di scorta ai treni stessi, è corrisposto un premio di:

L. 10 al conduttore capo di 1ª classe ed al conduttore capo;

L. 8 al conduttore principale;

L. 7 al conduttore;

L. 6 al frenatore.

« Agli effetti della corresponsione del premio si tiene anche conto:

a) delle operazioni accessorie computate in mezz'ora sia in partenza che in arrivo, per ogni treno scortato in servizio;

b) dei ritardi in arrivo di qualunque entità, semprechè non siano imputabili agli agenti interessati.

« Il premio viene inoltre corrisposto:

c) per due terzi del tempo impiegato nei servizi locali, cioè quelli effettuati per scortare treni o locomotive isolate fra stazioni o scali della stessa residenza o considerati come tali per decisione del direttore generale;

d) per metà del tempo impiegato in residenza nella spunta dei carri o delle merci, nei lavori di ufficio e simili e nei viaggi comandati fuori servizio;

e) per un terzo del tempo impiegato nella riserva inattiva in deposito.

« Pel servizio ai treni materiali, agli effetti del premio per ora di lavoro, si considera tutto il tempo impiegato nella loro esecuzione, dall'ora di partenza con la prima corsa del treno materiali all'andata, all'ora di arrivo con l'ultima corsa del treno stesso al ritorno.

« Se il tempo impiegato nei servizi suddetti (computato nel modo indicato) supera nel mese le 100 ore per agente, la parte eccedente è aumentata del 60 % agli effetti del premio.

« Non spetta il premio per ora di lavoro agli agenti distolti dal servizio di scorta ai treni ed utilizzati in lavori di scritturazione o simili per cause disciplinari

o per temporanea o definitiva inidoneità al servizio di scorta ».

Art. 51. — E' soppresso e sostituito con il seguente:
« *Premio di percorrenza.*

« Al personale addetto alla scorta dei treni si corrisponde per ogni 100 km. reali di percorso un premio di:

L. 5 al conduttore capo di 1ª classe ed al conduttore capo;

L. 3,50 al conduttore principale;

L. 3 al conduttore;

L. 2,50 al frenatore ».

Art. 52. — E' soppresso e sostituito dal seguente:
« *Indennità di pernottazione e di diaria.*

« Agli agenti dei treni che in tutto o parte del periodo dalle 22 alle 5, queste ore comprese, restano assenti dalla residenza per servizio di scorta ai treni, è corrisposta una indennità di pernottazione di L. 40.

« Agli effetti della liquidazione di detta indennità si computa l'assenza considerando anticipata l'ora di partenza secondo l'orario e posticipata quella reale di arrivo del tempo occorrente per le operazioni accessorie, calcolate come al comma sub *a*) dell'art. 50.

« L'indennità di pernottazione di cui al presente articolo non spetta quando l'agente ha titolo a quella inerente alla trasferta.

« Al personale addetto alla scorta dei treni, per la assenza continuata dalla residenza per servizi effettuati per conto del deposito o della stazione cui è stabilmente addetto, viene corrisposta la diaria dell'indennità di trasferta, di cui al capo I, nella seguente misura:

2/5 della diaria per un periodo di assenza continuata dalla residenza superiore a dodici ore, ma non superiore a diciotto ore;

4/5 della diaria per un periodo di assenza continuata dalla residenza superiore a diciotto ore, ma inferiore a ventiquattro ore;

diaria intera per ogni periodo di assenza continuata dalla residenza di ventiquattro ore ».

Art. 53. — *Servizio fatto a carri misti da squadre fisse durante il viaggio.*

Il premio addizionale per ora di lavoro viene elevato alla misura seguente:

« L. 2,50 al conduttore capo di 1ª classe ed al conduttore capo;

L. 2,25 al conduttore principale.

L. 2 al conduttore ed al frenatore ».

Art. 55. — *Soprassoldo per servizio in galleria.*

La misura massima del soprassoldo viene elevata come segue:

« L. 6 al conduttore capo di 1ª classe ed al conduttore capo;

L. 5 al conduttore principale;

L. 4 al conduttore ed al frenatore ».

Dopo l'ultimo comma aggiungere il seguente:

« Il soprassoldo è da corrispondere soltanto agli agenti in servizio di scorta ai treni con trazione a vapore ».

Art. 56. — *Scorta dei treni senza bagagliaio.*

Il soprassoldo viene elevato per ogni corsa a L. 9 per la misura minima e a L. 18 per la misura massima, con un massimo giornaliero variabile rispettivamente fra L. 16 e L. 32.

Dopo l'ultimo comma aggiungere il seguente:

« Il soprassoldo è da corrispondere soltanto agli agenti in servizio di scorta ai treni con trazione a vapore ».

Art. 57. — Il titolo è sostituito dal seguente:
« *Agenti delle stazioni in funzioni proprie del personale dei treni e personale dei treni incaricato di servizi speciali* ».

L'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« Al personale di scorta ai treni eventualmente impegnato in servizi speciali ed in casi eccezionali, può essere assegnato, in sostituzione di tutti o parte dei premi di cui al presente capo, un compenso globale la cui misura è caso per caso stabilita dal direttore generale su proposta del capo del Servizio ».

CAPO X. — *Premi d'interessamento al servizio.*

Art. 58. — *Premio di maggior produzione.* — E' sostituito dal seguente:

« Gli agenti incaricati della esecuzione dei lavori, che si prestano ad una preventiva determinazione possono essere ammessi a concorrere, individualmente o collettivamente per gruppi, ad un premio di maggior produzione che in nessun caso deve essere superiore al 50 % dello stipendio (o paga) medio inerente alla qualifica, secondo le disposizioni vigenti.

« Le norme secondo le quali è da effettuarsi la liquidazione del premio sono approvate dal direttore generale ».

Art. 59. — *Premio di interessamento.* — E' sostituito dal seguente:

« Agli agenti dei gradi sottoindicati è assegnato un premio d'interessamento alla regolarità ed economia del servizio a ciascuno affidato.

« La misura del premio giornaliero risulta dalla seguente tabella:

GRADO	Misura del premio
1°	L. 130
2°	» 115
3°	» 100
4°	» 90
5°	» 80
6°	» 70
7°	» 65
8°	» 60
9°	» 55
10°	» 50
11°	» 45
12°	» 40
13°	» 35
14°	» 30
Guardabarriere / Manovale } donna	» 20

Art. 60. — Il comma primo e secondo sono annullati e sostituiti dai seguenti:

« Di regola il premio è concesso agli agenti non demeritevoli nella misura prevista dalla tabella per ciascun grado. Quando, però, il posto occupato o le responsabilità ad esso inerenti siano di eccezionale importanza,

ovvero quando siano affidati incarichi speciali in più delle normali attribuzioni, ed infine quando le condizioni nelle quali il servizio si svolge diano luogo ad un particolare disagio, il premio, a seconda del minore o maggior grado con cui si verificano le anzidette circostanze, può essere elevato fino al massimo risultante per ciascun grado dalla misura della tabella suddetta maggiorata del 60 %.

« Le quote di aumento saranno di regola corrispondenti al 10 % del premio normale previsto dalla tabella ed arrotondate alla lira, per eccesso ».

Dopo l'ultimo comma aggiungere:

« Sono pure esclusi dal premio d'interessamento gli agenti che fruiscono delle competenze speciali di cui ai capi VIII, IX e XIII.

« Sono inoltre esclusi dal premio i controllori viaggianti e gli agenti in prova ».

Art. 61. — E' soppresso.

CAPO XI. — *Compensi diversi.*

Art. 62. — *Gratificazioni.*

Il limite minimo dell'assegno annuo viene elevato a lire 60 milioni.

Il limite individuale delle gratificazioni che possono essere concesse dal direttore generale viene elevato a L. 5000.

Quello delle gratificazioni la cui facoltà di concessione può essere dal direttore generale deferita ai capi dei Servizi ed ai Comitati di esercizio, viene elevato a L. 1000.

Art. 66. — *Premi per la scoperta di irregolarità od abusi nei trasporti.*

Il primo ed il secondo comma sono sostituiti dai seguenti.

« Al personale dei treni, a quello delle stazioni ed agli agenti in genere incaricati delle controllerie, che scoprono irregolarità od abusi nel trasporto dei viaggiatori, dei bagagli e delle merci è accordato, in premio, una percentuale dell'importo delle somme che sono riscosse a titolo di sopratassa, a norma delle vigenti tariffe e condizioni per i trasporti.

« Detta percentuale, da fissarsi dal direttore generale, non potrà in nessun caso superare il 30 % dell'importo suddetto e qualora venga stabilita in misura inferiore, la differenza fra il 30 % del ripetuto importo ed il premio effettivamente corrisposto al personale interessato sarà devoluto all'Opera di previdenza a favore del personale delle Ferrovie dello Stato.

« Il premio è limitato al 10 % per le irregolarità riscontrate nella dichiarazione del peso delle spedizioni ed in nessun caso può superare il massimo di L. 2000 per irregolarità od abuso.

« I limiti minimo e massimo della misura del compenso da corrispondere per ogni contravvenzione regolarmente accertata, di cui al comma 4° sono elevati rispettivamente a L. 5 e L. 200 ».

Art. 67. — *Premi per la scoperta di contravvenzioni alle leggi ed ai regolamenti sulla Polizia ferroviaria.*

I limiti minimo e massimo del premio per ogni verbale di contravvenzione, di cui al secondo comma, sono elevati rispettivamente a L. 5 e L. 50.

Art. 68. — *Premi per evitate anormalità nella circolazione dei treni.*

I limiti massimi di cui al 3° comma sono elevati per i premi da corrispondere dai capi delle Sezioni a L. 200 e per quelli da corrispondere dai Comitati di esercizio a L. 500, per ogni anormalità evitata.

Il limite massimo individuale dei premi da corrispondere dal direttore generale è elevato a L. 3000.

Art. 69. — *Compenso per la scoperta di furti ed altri fatti dolosi nei trasporti.*

Il limite massimo, di cui al comma 2°, è elevato a L. 400 per i premi da concedere dai capi delle Sezioni ed a L. 1000 per quelli da concedere dai Comitati di esercizio; il limite massimo dei premi da approvare dal direttore generale è elevato a L. 3000.

Art. 71. — *Soprassoldo per prestazioni di persone di famiglia.*

I limiti minimo e massimo del soprassoldo giornaliero sono elevati rispettivamente a L. 30 e L. 60.

CAPO XIII. — *Competenze speciali del personale addetto al servizio delle navi traghetto.*

Art. 80. — Il primo ed il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

« Alle persone di equipaggio delle navi traghetto in servizio nello Stretto di Messina viene corrisposto, per ogni ora di effettivo servizio, un premio nella misura appresso indicata:

comandante di 1ª e 2ª classe e capo macchinista di 1ª e 2ª classe	L.	18
ufficiale navale di 1ª classe e ufficiale macchinista di 1ª classe	»	15
ufficiale navale di 2ª classe, di 3ª classe a. p. e di 3ª classe e ufficiale macchinista di 2ª classe, di 3ª classe a. p., di 3ª classe .	»	13
1° e 2° nostromo, capo motorista e motorista di 1ª classe, capo elettricista ed elettricista di 1ª classe	»	10
motorista, elettricista e carpentiere di 1ª classe	»	8
marinaio scelto, fuochista e carpentiere	»	7
marinaio e carbonaio	»	6 »

« Il premio per ogni ora di effettivo servizio è di L. 25 per l'ufficiale comandante e per quello che ha la direzione di macchina, sulle navi traghetto di dislocamento a pieno carico uguale o superiore alle 3.500 tonnellate ».

Il penultimo comma è modificato come segue:

« Se il tempo impiegato nei servizi di navigazione computato nel modo indicato, supera nel mese le 100 ore per agente, la parte eccedente è aumentata del 60 % agli effetti del premio ».

Art. 81. — Le qualifiche del personale ed i relativi compensi sono sostituiti dai seguenti:

« comandante di 1ª e 2ª classe e capo macchinista di 1ª e 2ª classe	L.	25
ufficiale navale di 1ª classe e ufficiale macchinista di 1ª classe	»	20
ufficiale navale di 2ª classe, di 3ª classe a. p. e di 3ª classe e ufficiale macchinista di 2ª classe, di 3ª classe a. p. e di 3ª classe .	»	18
1° e 2° nostromo, capo motorista e motorista di 1ª classe, capo elettricista, ed elettricista di 1ª classe	»	15

motorista, elettricista e carpentiere di 1ª classe . . . . L. 13
marinaio scelto, fuochista e carpentiere » 11
marinaio e carbonaio . . . . » 10 »

Art. 82. — E' sostituito dal seguente:

« Alle persone di equipaggio delle navi traghetto in servizio nello Stretto di Messina, che partano od arrivino o rimangano fuori residenza in tutto o in parte del periodo dalle 22 alle 5, queste ore comprese, è accordata un'indennità di pernottazione nella misura di L. 40.

« Agli effetti della liquidazione di detta indennità si computa l'assenza considerando anticipata l'ora di partenza delle corse secondo l'orario e posticipata quella reale di arrivo, del tempo occorrente per le operazioni accessorie, calcolato come previsto al 4° comma dell'articolo 80 ».

Art. 83. — Le qualifiche del personale ed i relativi premi sono sostituiti dai seguenti:

« comandante di 1ª e 2ª classe e capo macchinista di 1ª e 2ª classe . . . . L. 75
ufficiale navale di 1ª classe e ufficiale macchinista di 2ª classe . . . . » 65
ufficiale navale di 2ª classe, di 3ª classe a. p. e di 3ª classe e ufficiale macchinista di 2ª classe, di 3ª classe a. p. e di 3ª classe » 55
1° e 2° nostromo, capo motorista e motorista di 1ª classe, capo elettricista ed elettricista di 1ª classe . . . . » 45
motorista, elettricista e carpentiere di 1ª classe . . . . » 40
marinaio scelto, fuochista e carpentiere » 35
marinaio e carbonaio . . . . » 30

L'ultimo comma è sostituito dai seguenti:

« I premi di cui sopra al pari del premio di interessamento di cui all'art. 60 sono suscettibili di aumento no ad un massimo del 60 %.

« Qualora le prestazioni predette avessero luogo fra le ore 22 e le ore 5 al personale è corrisposto anche il soprassoldo per servizio notturno di cui all'art. 4[illegible] ».

Art. 85. — E' sostituito dal seguente:

« Al comandante che presti servizio a terra con la carica di « dirigente nautico » ed al capo macchinista che presti servizio a terra con la carica di « dirigente tecnico » è corrisposto, in sostituzione del premio di cui all'art. 83, un premio d'importo uguale a quello di interessamento, di cui all'art. 59, nella misura stabilita per i capi deposito di grado corrispondente ».

Art. 86. — Il primo comma è sostituito dal seguente:

« Al dirigente nautico, al dirigente tecnico ed alle seguenti persone di equipaggio comandante di 1ª e 2ª classe; capo macchinista di 1ª e 2ª classe; ufficiale macchinista di 1ª e 2ª, 3ª classe a. p. e 3ª classe: capo motorista e capo elettricista; motorista di 1ª classe ed elettricista di 1ª classe; motorista, elettricista, fuochista, carbonaio e marinaio scelto o marinaio che presta servizio come timoniere, è concesso un premio d'interessamento alla economia del combustibile e delle materie grasse e cotone impiegati nel servizio delle navi ».

Art. 87. — Le qualifiche del personale e le relative indennità sono sostituite dalle seguenti:

« comandante di 1ª e 2ª classe e capo macchinista di 1ª e 2ª classe . . . . L. 400
ufficiale navale di 1ª classe e ufficiale macchinista di 1ª classe . . . . L. 380
ufficiale navale di 2ª classe, di 3ª classe a. p. e di 3ª classe e ufficiale macchinista di 2ª classe e di 3ª classe a. p. e di 3ª classe » 360
1° e 2° nostromo, capo motorista e motorista di 1ª classe, capo elettricista ed elettricista di 2ª classe . . . . » 320
motorista, elettricista e carpentiere di 1ª classe . . . . » 300
marinaio scelto, fuochista e carpentiere » 290
marinaio e carbonaio . . . . » 280

Art. 90. — E' sostituito dal seguente:

« Al personale sbarcato, comandato in servizio fuori dello Stretto, spetta il trattamento di indennità di trasferta previsto per il rimanente personale ferroviario di pari grado.

« Analogo trattamento di trasferta spetta al personale imbarcato in servizio fuori dello Stretto, quando manchi eccezionalmente, in via temporanea, la possibilità di alloggiare a bordo ».

Art. 91. — la dizione « Ministro per le comunicazioni » è sostituita con quella « Ministro per i trasporti ».

Art. 93. — E' sostituito dal seguente:

« Al personale navigante eventualmente impegnato per servizi speciali ed in casi eccezionali può essere assegnato, in sostituzione di tutti o parte dei premi di cui al presente capo un compenso globale la cui misura è stabilita caso per caso dal direttore generale, su proposta del capo del Servizio ».

Art. 3.

I punti *a*) e *b*) dell'art. 2 del R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1988, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 202, concernente la corresponsione di assegni di malattia al personale delle Ferrovie dello Stato a mezzo dell'Opera di previdenza per il personale stesso sono modificati come segue:

« *a*) per gli agenti che fruiscono del premio d'interessamento di cui l'art. 59 delle disposizioni sulle competenze accessorie, l'assegno di malattia sarà pari alla misura del premio d'interessamento di cui l'agente fruisce al momento dell'inizio della malattia;

b) per gli agenti con qualifiche del personale di macchine, dei treni e delle navi traghetto, che non fruiscono del premio d'interessamento, l'assegno sarà corrisposto nella misura prevista per gli agenti pari grado della tabella di cui l'art. 59 delle disposizioni sulle competenze accessorie ».

Il secondo comma dell'art. 7 del Regio decreto legge predetto è abrogato.

Art. 4.

I gradi e le qualifiche del personale delle Ferrovie dello Stato citati nel presente decreto, sono quelli di cui il R. decreto 12 ottobre 1942, n. 1210.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le modifiche apportate dall'art. 2 ai capi III, VII, VIII, IX, X e XIII delle « Disposizioni sulle compe-

tenze accessorie » del personale delle Ferrovie dello Stato, hanno effetto dal 1° ottobre 1945, ad eccezione di quelle riguardanti l'art. 39 delle citate disposizioni, la cui decorrenza ha effetto dal 1° luglio 1945 e il trattamento di diaria di cui agli articoli 45 e 52 delle medesime disposizioni, la cui decorrenza è fissata al 1° marzo 1946.

Le modifiche apportate dall'art. 3 hanno effetto dal 1° ottobre 1945.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — LOMBARDI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 236. — FRASCA

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 15 maggio 1946, n. 455.
Approvazione dello statuto della Regione siciliana.

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' approvato, nel testo allegato, firmato, d'ordine Nostro, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, lo Statuto della Regione siciliana.

Lo statuto predetto sarà sottoposto all'Assemblea Costituente, per essere coordinato con la nuova costituzione dello Stato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 15 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — NENNI — CIANCA — ROMITA — TOGLIATTI — SCOCCIMARRO — CORBINO — BROSIO — DE COURTEN — CEVOLOTTO — MOLÈ — CATTANI — GULLO — LOMBARDI — SCELBA — GRONCHI — BARBARESCHI — BRACCI — GASPAROTTO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato con riserva alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 224. — FRASCA

Statuto della « Regione siciliana »

Art. 1.

La Sicilia, con le isole Eolie, Egadi, Pelagie, Ustica e Pantelleria, è costituita in Regione autonoma, fornita di personalità giuridica, entro l'unità politica dello Stato italiano, sulla base dei principî democratici che ispirano la vita della Nazione.

La città di Palermo è il capoluogo della Regione.

TITOLO I.

ORGANI DELLA REGIONE.

Art. 2.

Organi della Regione sono: l'Assemblea, la Giunta e il Presidente regionali. Il Presidente regionale e la Giunta costituiscono il Governo della Regione.

SEZIONE I.

Assemblea regionale.

Art. 3.

L'Assemblea regionale è costituita di novanta Deputati eletti nella Regione a suffragio universale diretto e segreto, secondo la legge emanata dall'Assemblea regionale in base ai principî fissati dalla Costituente in materia di elezioni politiche.

I Deputati rappresentano l'intera Regione e cessano di diritto dalla carica allo spirare del termine di quattro anni.

La nuova Assemblea è convocata dal Presidente regionale entro tre mesi dalla detta scadenza.

Art. 4.

L'Assemblea regionale elegge nel suo seno il Presidente, due Vice Presidenti, i Segretari dell'Assemblea e le Commissioni permanenti, secondo le norme del suo regolamento interno, che contiene altresì le disposizioni circa l'esercizio delle funzioni spettanti all'Assemblea regionale.

Art. 5.

I Deputati, prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni, prestano nell'Assemblea il giuramento di esercitarle col solo scopo del bene inseparabile dell'Italia e della Regione.

Art. 6.

I Deputati non sono sindacabili per i voti dati nell'Assemblea regionale e per le opinioni espresse nell'esercizio della loro funzione.

Art. 7.

I Deputati hanno il diritto di interpellanza, di interrogazione e di mozione in seno all'Assemblea.

Art. 8.

Il Commissario dello Stato di cui all'art. 27 può proporre al Governo dello Stato lo scioglimento della Assemblea regionale per persistente violazione del presente Statuto.

Il decreto di scioglimento deve essere preceduto dalla deliberazione delle Assemblee legislative dello Stato.

L'ordinaria amministrazione della Regione è allora affidata ad una Commissione straordinaria di tre membri, nominata dal Governo nazionale su designazione delle stesse Assemblee legislative.

Tale Commissione indice le nuove elezioni per l'Assemblea regionale nel termine di tre mesi.

SEZIONE II.

Presidente regionale e Giunta regionale.

Art. 9.

Il Presidente regionale e gli Assessori sono eletti dall'Assemblea regionale nella sua prima seduta e nel suo seno a maggioranza assoluta di voti segreti dei Deputati.

La Giunta regionale è composta dal Presidente regionale e dagli Assessori. Questi sono preposti dal Presidente regionale a singoli rami dell'Amministrazione.

Art. 10.

Il Presidente regionale in caso di sua assenza od impedimento è sostituito dall'Assessore da lui designato.

Nel caso di dimissioni, incapacità, o morte del Presidente regionale, il Presidente dell'Assemblea convocherà entro quindici giorni l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente regionale.

TITOLO II.

FUNZIONI DEGLI ORGANI REGIONALI.

SEZIONE I.

Funzioni dell'Assemblea regionale.

Art. 11.

L'Assemblea regionale è convocata dal suo Presidente in sessione ordinaria nella prima settimana di ogni bimestre e, straordinariamente, a richiesta del Governo regionale, o di almeno venti Deputati.

Art. 12.

L'iniziativa delle leggi regionali spetta al Governo ed ai Deputati regionali.

I progetti di legge sono elaborati dalle Commissioni dell'Assemblea regionale con la partecipazione della rappresentanza degli interessi professionali e degli organi tecnici regionali.

I regolamenti per l'esecuzione delle leggi formate dall'Assemblea regionale sono emanati dal Governo regionale.

Art. 13.

Le leggi approvate dall'Assemblea regionale ed i regolamenti emanati dal Governo regionale non sono perfetti, se mancanti della firma del Presidente regionale e degli Assessori competenti per materia.

Sono promulgati dal Presidente regionale decorsi i termini di cui all'art. 29, comma 2°, e pubblicati nella «*Gazzetta Ufficiale* della Regione».

Entrano in vigore nella Regione quindici giorni dopo la pubblicazione, salvo diversa disposizione, compresa nella singola legge o nel singolo regolamento.

Art. 14.

L'Assemblea, nell'ambito della Regione e nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato, senza pregiudizio delle riforme agrarie e industriali deliberate dalla Costituente del popolo italiano, ha la legislazione esclusiva sulle seguenti materie:

a) agricoltura e foreste;

b) bonifica;

c) usi civici;

d) industria e commercio, salva la disciplina dei rapporti privati;

e) incremento della produzione agricola ed industriale: valorizzazione, distribuzione, difesa dei prodotti agricoli ed industriali e delle attività commerciali;

f) urbanistica;

g) lavori pubblici, eccettuate le grandi opere pubbliche di interesse prevalentemente nazionale;

h) miniere, cave, torbiere, saline;

i) acque pubbliche, in quanto non siano oggetto di opere pubbliche d'interesse nazionale;

l) pesca e caccia;

m) pubblica beneficenza ed opere pie;

n) turismo, vigilanza alberghiera e tutela del paesaggio; conservazione delle antichità e delle opere artistiche;

o) regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative;

p) ordinamento degli uffici e degli enti regionali;

q) stato giuridico ed economico degli impiegati e funzionari della Regione, in ogni caso non inferiore a quello del personale dello Stato;

r) istruzione elementare, musei, biblioteche, accademie;

s) espropriazione per pubblica utilità.

Art. 15.

Le circoscrizioni provinciali e gli organi ed enti pubblici che ne derivano sono soppressi nell'ambito della Regione siciliana.

L'ordinamento degli enti locali si basa nella Regione stessa sui comuni e sui liberi Consorzi comunali, dotati della più ampia autonomia amministrativa e finanziaria.

Nel quadro di tali principî generali spetta alla Regione la legislazione esclusiva e l'esecuzione diretta in materia di circoscrizione, ordinamento e controllo degli enti locali.

Art. 16

L'ordinamento amministrativo di cui all'articolo precedente sarà regolato, sulla base dei principî stabiliti dal presente Statuto, dalla prima Assemblea regionale.

Art. 17.

Entro i limiti dei principî ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato, l'Assemblea regionale può, al fine di soddisfare alle condizioni particolari ed agli interessi propri della Regione, emanare leggi, anche relative all'organizzazione dei servizi, sopra le seguenti materie concernenti la Regione:

a) comunicazioni e trasporti regionali di qualsiasi genere;

b) igiene e sanità pubblica;

c) assistenza sanitaria;

d) istruzione media e universitaria

e) disciplina del credito, delle assicurazioni e del risparmio;

f) legislazione sociale: rapporti di lavoro, previdenza ed assistenza sociale, osservando i minimi stabiliti dalle leggi dello Stato;

g) annona;

h) assunzione di pubblici servizi;

i) tutte le altre materie che implicano servizi di prevalente interesse regionale.

Art. 18.

L'Assemblea regionale può emettere voti, formulare progetti sulle materie di competenza degli organi dello Stato che possano interessare la Regione, e presentarli alle Assemblee legislative dello Stato.

Art. 19.

L'Assemblea regionale, non più tardi del mese di gennaio, approva il bilancio della Regione per il prossimo nuovo esercizio, predisposto dalla Giunta regionale.

L'esercizio finanziario ha la stessa decorrenza di quello dello Stato.

All'approvazione della stessa Assemblea è pure sottoposto il rendiconto generale della Regione.

SEZIONE II.

Funzioni del Presidente e della Giunta regionale.

Art. 20.

Il Presidente e gli Assessori regionali, oltre alle funzioni esercitate in base agli articoli 12, 13 comma 1 e 2; 19 comma 1, svolgono nella Regione le funzioni esecutive ed amministrative concernenti le materie di cui agli articoli 14, 15 e 17. Sulle altre non comprese negli articoli 14, 15 e 17 svolgono un'attività amministrativa secondo le direttive del Governo dello Stato.

Essi sono responsabili di tutte le loro funzioni, rispettivamente, di fronte all'Assemblea regionale ed al Governo dello Stato.

Art. 21.

Il Presidente è Capo del Governo regionale e rappresenta la Regione.

Egli rappresenta altresì nella Regione il Governo dello Stato, che può tuttavia inviare temporaneamente propri commissari per la esplicazione di singole funzioni statali.

Col rango di Ministro partecipa al Consiglio dei Ministri con voto deliberativo nelle materie che interessano la Regione.

Art. 22.

La Regione ha diritto di partecipare con un suo rappresentante, nominato dal Governo regionale, alla formazione delle tariffe ferroviarie dello Stato ed alla istituzione e regolamentazione dei servizi nazionali di comunicazione e trasporti, terrestri, marittimi ed aerei, che possano comunque interessare la Regione.

TITOLO III.

ORGANI GIURISDIZIONALI.

Art. 23.

Gli organi giurisdizionali centrali avranno in Sicilia le rispettive sezioni per gli affari concernenti la Regione.

Le Sezioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti svolgeranno altresì le funzioni, rispettivamente, consultive e di controllo amministrativo e contabile.

I magistrati della Corte dei conti sono nominati, di accordo, dai Governi dello Stato e della Regione.

I ricorsi amministrativi, avanzati in linea straordinaria contro atti amministrativi regionali, saranno decisi dal Presidente regionale, sentite le Sezioni regionali del Consiglio di Stato.

Art. 24.

E' istituita in Roma un'Alta Corte con sei membri e due supplenti, oltre il Presidente ed il Procuratore generale, nominato in pari numero dalle Assemblee legislative dello Stato e della Regione, e scelti fra persone di speciale competenza in materia giuridica.

Il Presidente ed il Procuratore generale sono nominati dalla stessa Alta Corte.

L'onere finanziario riguardante l'Alta Corte è ripartito egualmente fra lo Stato e la Regione.

Art. 25.

L'Alta Corte giudica sulla costituzionalità:

a) delle leggi emanate dall'Assemblea regionale;

b) delle leggi e dei regolamenti emanati dallo Stato, rispetto al presente statuto ed ai fini della efficacia dei medesimi entro la Regione.

Art. 26.

L'Alta Corte giudica pure dei reati compiuti dal Presidente e dagli Assessori regionali nell'esercizio delle funzioni di cui al presente Statuto, ed accusati dall'Assemblea regionale.

Art. 27.

Un Commissario, nominato dal Governo dello Stato, promuove presso l'Alta Corte i giudizi di cui agli articoli 25 e 26 e, in quest'ultimo caso, anche in mancanza di accuse da parte dell'Assemblea regionale.

Art. 28.

Le leggi dell'Assemblea regionale sono inviate entro tre giorni dall'approvazione al Commissario dello Stato, che entro i successivi cinque giorni può impugnarle davanti l'Alta Corte.

Art. 29.

L'Alta Corte decide sulle impugnazioni entro venti giorni dalla ricevuta delle medesime.

Decorsi otto giorni, senza che al Presidente regionale sia pervenuta copia dell'impugnazione, ovvero scorsi trenta giorni dalla impugnazione, senza che al

Presidente regionale sia pervenuta da parte dell'Alta Corte sentenza di annullamento, le leggi sono promulgate ed immediatamente pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione.

Art. 30.

Il Presidente regionale, anche su voto dell'Assemblea regionale, ed il Commissario di cui all'art. 27, possono impugnare per incostituzionalità davanti l'Alta Corte le leggi ed i regolamenti dello Stato, entro trenta giorni dalla pubblicazione.

TITOLO IV.

POLIZIA.

Art. 31.

Al mantenimento dell'ordine pubblico provvede il Presidente regionale a mezzo della polizia dello Stato, la quale nella Regione dipende disciplinarmente, per l'impiego e l'utilizzazione, dal Governo regionale. Il Presidente della Regione può chiedere l'impiego delle Forze armate dello Stato.

Tuttavia il Governo dello Stato potrà assumere la direzione dei servizi di pubblica sicurezza, a richiesta del Governo regionale, congiuntamente al Presidente dell'Assemblea e, in casi eccezionali, di propria iniziativa, quando siano compromessi l'interesse generale dello Stato e la sua sicurezza.

Il Presidente ha anche il diritto di proporre, con richiesta motivata al Governo centrale, la rimozione o il trasferimento fuori dell'Isola, dei funzionari di polizia.

Il Governo regionale può organizzare corpi speciali di polizia amministrativa per la tutela di particolari servizi ed interessi.

TITOLO V.

PATRIMONIO E FINANZE.

Art. 32.

I beni di demanio dello Stato, comprese le acque pubbliche esistenti nella Regione, sono assegnati alla Regione, eccetto quelli che interessano la difesa dello Stato o servizi di carattere nazionale.

Art. 33.

Sono altresì assegnati alla Regione e costituiscono il suo patrimonio, i beni dello Stato oggi esistenti nel territorio della Regione e che non sono della specie di quelli indicati nell'articolo precedente.

Fanno parte del patrimonio indisponibile della Regione: le foreste, che a norma delle leggi in materia costituiscono oggi il demanio forestale dello Stato nella Regione; le miniere, le cave e torbiere, quando la disponibilità ne è sottratta al proprietario del fondo; le cose d'interesse storico, archeologico, paletnologico, paleontologico ed artistico, da chiunque ed in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo regionale; gli edifici destinati a sede di uffici pubblici della Regione coi loro arredi e gli altri beni destinati a un pubblico servizio della Regione.

Art. 34.

I beni immobili che si trovano nella Regione e che non sono in proprietà di alcuno, spettano al patrimonio della Regione.

Art. 35.

Gli impegni già assunti dallo Stato verso gli enti regionali sono mantenuti con adeguamento al valore della moneta all'epoca del pagamento.

Art. 36

Al fabbisogno finanziario della Regione si provvede con i redditi patrimoniali della Regione a mezzo di tributi, deliberati dalla medesima.

Sono però riservate allo Stato le imposte di produzione e le entrate dei monopoli dei tabacchi e del lotto.

Art. 37.

Per le imprese industriali e commerciali, che hanno la sede centrale fuori del territorio della Regione, ma che in essa hanno stabilimenti ed impianti, nell'accertamento dei redditi viene determinata la quota del reddito da attribuire agli stabilimenti ed impianti medesimi.

L'imposta relativa a detta quota compete alla Regione ed è riscossa dagli organi di riscossione della medesima.

Art. 38.

Lo Stato verserà annualmente alla Regione, a titolo di solidarietà nazionale, una somma da impiegarsi, in base ad un piano economico, nell'esecuzione di lavori pubblici.

Questa somma tenderà a bilanciare il minore ammontare dei redditi di lavoro nella Regione in confronto della media nazionale.

Si procederà ad una revisione quinquennale della detta assegnazione con riferimento alle variazioni dei dati assunti per il precedente computo.

Art. 39.

Il regime doganale della Regione è di esclusiva competenza dello Stato.

Le tariffe doganali, per quanto interessa la Regione e relativamente ai limiti massimi, saranno stabilite previa consultazione del Governo regionale.

Sono esenti da ogni dazio doganale le macchine e gli arnesi di lavoro agricolo, nonchè il macchinario attinente alla trasformazione industriale dei prodotti agricoli della Regione.

Art. 40.

Le disposizioni generali sul controllo valutario emanate dallo Stato hanno vigore anche nella Regione.

E' però istituita presso il Banco di Sicilia, finchè permane il regime vincolistico sulle valute, una Camera di compensazione allo scopo di destinare ai bisogni della Regione le valute estere provenienti dalle esportazioni siciliane, dalle rimesse degli emigranti, dal turismo e dal ricavo dei noli di navi iscritte nei compartimenti siciliani.

Art. 41.

Il Governo della Regione ha facoltà di emettere prestiti interni.

Disposizioni transitorie.

Art. 42.

L'Alto Commissario e la Consulta regionale della Sicilia, compresi i tecnici, restano in carica con le attuali funzioni fino alla prima elezione dell'Assemblea regionale, che avrà luogo, a cura del Governo dello Stato, entro tre mesi dall'approvazione del presente Statuto, in base alla emananda legge elettorale politica dello Stato.

Le circoscrizioni dei collegi elettorali sono, però, determinate in numero di nove, in corrispondenza alle attuali circoscrizioni provinciali, e ripartendo il numero dei Deputati in base alla popolazione di ogni circoscrizione.

Art. 43.

Una Commissione paritetica di quattro membri nominati dell'Alto Commissario della Sicilia e dal Governo dello Stato, determinerà le norme transitorie relative al passaggio degli uffici e del personale dello Stato alla Regione, nonchè le norme per l'attuazione del presente Statuto.

Visto: *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
DE GASPERI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 456.
Approvazione del nuovo statuto della Reale Società Geografica Italiana.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduto lo statuto della Reale Società Geografica Italiana, approvato con R. decreto 27 aprile 1936, n. 958;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1944, n. 381, con il quale venivano abrogate le disposizioni del R. decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1803, relative alla nomina dei presidenti e dei vice presidenti delle Accademie, degli Istituti e delle Associazioni di scienze, lettere e arti;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 85, con il quale veniva abrogata la disposizione dell'art. 3 del R. decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1333, che aveva sancito l'obbligo del giuramento accademico per i presidenti e i membri delle Accademie, degli Istituti e delle Associazioni di scienze, lettere e arti;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Veduto lo schema di un nuovo statuto presentato dal Commissario straordinario della Reale Società Geografica Italiana;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' abrogato lo statuto della Reale Società Geografica Italiana, approvato con R. decreto 27 aprile 1936, n. 958.

Art. 2.

E' approvato il nuovo statuto della Reale Società Geografica anzidetta, annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

MOLÈ

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1946
Atti del Governo registro n. 10, foglio n. 221. — FRASCA

Statuto della Reale Società Geografica Italiana

SCOPI DELLA SOCIETÀ.

Art. 1.

La Reale Società Geografica Italiana ha per scopo il progresso delle conoscenze geografiche, e per esso:

a) promuove viaggi di esplorazione e dà istruzioni ed aiuti ai viaggiatori;

b) promuove e favorisce ogni studio specialmente diretto alla migliore conoscenza del territorio nazionale e di tutte quelle altre regioni della terra con le quali più stretti siano o possano divenire, i rapporti economici, culturali e politici dell'Italia;

c) promuove e favorisce il progresso degli studi geografici e la diffusione di una cultura geografica in Italia, facendosi iniziatrice, per questo secondo scopo, anche di pubbliche riunioni e conferenze;

d) promuove la formazione di una biblioteca e di una cartoteca, nelle quali si adunino e si conservino i principali periodici e le principali pubblicazioni di carattere geografico;

e) pubblica e distribuisce ai propri soci un Bollettino comprendente scritti originali e un ampio notiziario di tutti i fatti e di tutte le pubblicazioni comunque interessanti il progresso della geografia e delle conoscenze geografiche; può pubblicare anche singole opere, siano queste memorie scientifiche, come resoconti di viaggi esplorativi, di missioni, ecc.;

f) si mantiene in rapporti con le altre Società Geografiche sia italiane sia straniere e con altri Enti culturali nazionali, coi quali potrà eventualmente coordinare la propria attività, mediante appositi accordi;

g) conferisce onorificenze, consistenti in medaglie d'oro, d'argento e di bronzo e nella nomina a socio d'onore e socio corrispondente a chi si sia reso particolarmente benemerito del progresso della scienza e delle conoscenze geografiche.

Art. 2.

La Reale Società Geografica ha sede in Roma; può anche avere delle sezioni regionali agli scopi e con le norme che saranno stabilite da apposito regolamento.

DEI SOCI.

Art. 3.

La Società è composta di soci effettivi, di soci d'onore e di soci corrispondenti. Anche stranieri possono essere nominati soci di tutte le categorie suddette.

Art. 4.

I soci effettivi sono a vita e a tempo. Le quote che essi devono corrispondere alla Società sono determinate dal regolamento.

Art. 5.

Chiunque desidera divenir socio effettivo deve farne domanda alla presidenza per mezzo di due soci effettivi che lo propongono. Gli Istituti scolastici e gli Enti di cultura regolarmente costituiti sono accolti come soci dietro semplice domanda.

Nei riguardi della Società, gli Istituti e gli Enti sopradetti s'intenderanno rappresentati dal rispettivo capo o da un suo delegato.

Il Consiglio direttivo della Società decide intorno all'ammissione dei nuovi soci.

Art. 6.

Le somme versate come quote di soci a vita costituiranno un capitale intangibile, i cui interessi saranno però inclusi tra le attività del bilancio annuo.

Art. 7.

I soci a tempo che vogliono dimettersi dalla Società devono farne dichiarazione scritta anteriormente al primo novembre di ogni anno, senza di che saranno considerati soci anche per l'anno successivo.

I soci a tempo che fossero morosi per due anni consecutivi nel pagamento delle loro quote saranno radiati, in seguito a deliberazione del Consiglio direttivo, dall'elenco dei soci.

Art. 8.

I soci effettivi hanno diritto al voto nelle adunanze e riunioni sociali e possono essere eletti a membri del Consiglio direttivo.

Art. 9.

Possono essere nominate soci d'onore quelle personalità che abbiano particolarmente contribuito al progresso delle conoscenze geografiche, sia nel campo puramente scientifico, sia in quello esplorativo.

La nomina a socio d'onore dà diritto al conferimento di uno speciale diploma ed a ricevere in omaggio il Bollettino sociale.

Art. 10.

Possono essere nominate soci corrispondenti quelle persone che esercitano normalmente la loro attività nel campo degli studi geografici ed abbiano acquisito particolari benemerenze rispetto alla Società.

La nomina a socio corrispondente dà diritto al conferimento di uno speciale diploma ed a ricevere in omaggio, per un triennio, il Bollettino sociale.

Questa concessione è rinnovabile sempreché da parte del socio corrispondente si continui a contribuire alla Società collaborando alle pubblicazioni o partecipando alle altre attività sociali.

ADUNANZE DELLA SOCIETÀ E RIUNIONI SOCIALI.

Art. 11.

La Società tiene annualmente due *adunanze generali ordinarie,* la prima entro il mese di marzo, la seconda entro il mese di novembre.

Alla prima adunanza dovranno essere sottoposti:

a) l'elezione delle cariche sociali e la convalida delle nomine dei soci d'onore e dei soci corrispondenti;

b) una relazione sull'attività svolta dalla Società nell'anno precedente;

c) il bilancio sociale consuntivo dell'anno precedente;

d) la relazione dei revisori dei conti sul bilancio stesso;

e) le eventuali proposte di modificazione dello statuto.

Nell'adunanza di novembre saranno sottoposti all'approvazione dei soci:

a) l'elezione delle cariche sociali e la convalida delle nomine dei soci d'onore e dei soci corrispondenti;

b) il programma scientifico della Società;

c) il bilancio preventivo della Società per l'anno successivo.

Ad entrambe le adunanze possono essere presentati altri argomenti che siano proposti sia dal Consiglio sia dai soci.

Una copia della relazione di cui alla lettera *b*) viene a cura della presidenza, trasmessa, dopo l'approvazione da parte dell'assemblea, al Ministero della pubblica istruzione.

Art. 12.

Le proposte d'iniziativa dei soci, che questi intendano far portare all'ordine del giorno delle adunanze generali ordinarie, devono essere indirizzate alla presidenza della Società rispettivamente entro i mesi di gennaio e di settembre. Il Consiglio decide circa la loro iscrizione all'ordine del giorno.

Art. 13.

Le *adunanze generali straordinarie* sono tenute quando il Consiglio direttivo le ritenga opportune, ovvero quando siano richieste da 20 o più soci effettivi.

Art. 14.

Nelle adunanze generali non può essere discusso alcun argomento all'infuori di quelli indicati nell'ordine del giorno, il quale è comunicato ai soci nell'avviso di convocazione.

Le adunanze generali sono valide in prima convocazione quando intervengano personalmente almeno 40 soci effettivi.

In seconda convocazione, la quale potrà essere tenuta dopo un intervallo di mezz'ora, le adunanze sono valide qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Le relative deliberazioni sono valide se raccolgano il suffragio della maggioranza.

Le adunanze generali sono convocate dal presidente.

Art. 15.

Oltre alle adunanze generali, ordinarie o straordinarie, il presidente può invitare i soci a riunioni sociali per conferenze, letture, presentazioni di viaggiatori,

esposizioni di carattere geografico, conferimento di onorificenze sociali.

Per queste riunioni il presidente può fare inviti anche a persone estranee alla Società.

La Società può anche promuovere tra i soci, escursioni e viaggi a scopo geografico.

PRESIDENTE, CONSIGLIO DIRETTIVO E REVISORI DEI CONTI.

Art. 16.

La Società è retta da un Consiglio direttivo, composto di un presidente, due vice-presidenti e dodici consiglieri. Uno dei vice-presidenti e almeno tre dei consiglieri *dovranno possibilmente* essere scelti tra rappresentanti ufficiali della geografia nell'insegnamento universitario o equiparato.

Art. 17.

I Ministeri ed altri Enti che contribuiscano al bilancio di esercizio della Società Geografica con proprie sovvenzioni, non inferiori a L. 15.000 annue, per la durata di un triennio, possono designare un proprio delegato ad assistere alle adunanze del Consiglio direttivo, con voto consultivo, e ricevono in omaggio il Bollettino sociale e le altre pubblicazioni per la durata suddetta.

Gli Enti, che contribuiranno, per un triennio, al bilancio della Società con una sovvenzione di almeno L. 50.000 annue, oltre al ricevere in omaggio tutte le pubblicazioni della Società per il corrispondente triennio, potranno proporre alla Società stessa di assumere compiti esplorativi o culturali che li interessino nel campo delle scienze geografiche.

Il Consiglio direttivo deciderà in merito e potrà stipulare le relative convenzioni.

Art. 18.

Alla sorveglianza dell'amministrazione contabile della Società sono addetti cinque revisori dei conti, di cui tre effettivi e due supplenti.

Art. 19.

Le elezioni del presidente, dei vice-presidenti, dei consiglieri e dei revisori hanno luogo con votazione unica, per scrutinio segreto, con *modalità stabilite dal regolamento*, normalmente nell'adunanza generale del primo trimestre di ogni anno.

Per le elezioni, ogni socio dispone di una scheda. In tale scheda la votazione è fatta separatamente:

1) per il presidente;
2) per i vice-presidenti;
3) per i consiglieri;
4) per i revisori dei conti.

I soci impediti di prender parte all'adunanza possono partecipare alle elezioni con l'inviare alla presidenza la propria scheda accompagnata da una dichiarazione firmata, atta a garantire anche per loro il segreto del voto.

I voti che un candidato abbia riportato per la carica di presidente o vice-presidente, se non siano stati sufficienti a determinare l'elezione, vanno cumulati con quelli che lo stesso candidato abbia riportato per la carica di vice-presidente o consigliere.

Saranno eletti i candidati che avranno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità si procederà, in seduta successiva alle elezioni di ballottaggio fra i due candidati.

La proclamazione degli eletti è fatta immediatamente al termine della votazione.

Le elezioni del presidente e dei vice-presidenti sono sottoposte all'approvazione del Ministro per la pubblica istruzione.

Art. 20.

Tutte le cariche sociali indicate dai precedenti articoli sono gratuite.

Art. 21.

Il presidente, i vice presidenti e i consiglieri durano in carica quattro anni, si rinnovano per voti ogni due anni e sono rieleggibili. Dopo l'elezione generale la scadenza del primo biennio è determinata dalla sorte. I revisori dei conti restano in carica per due anni. Nelle adunanze generali ordinarie si provvede a sostituire tutte quelle cariche che per qualsiasi altra ragione abbiano cessato dall'ufficio. In tal caso i nuovi eletti restano in carica per il tempo per cui vi sarebbero rimasti i sostituiti; gli eletti che abbiano raccolto un maggior numero di voti coprono i posti per i quali è riservata una maggiore permanenza in carica. Il Consiglio decide, se lo crede opportuno, di indire tali elezioni suppletive nell'adunanza ordinaria autunnale.

Art. 22.

I componenti del Consiglio che per cinque volte consecutive manchino senza giustificazione alle sedute consigliari possono essere dichiarati dimissionari dal Consiglio stesso.

Art. 23.

Il presidente è il capo della Società e in tale sua qualità:

a) rappresenta la Società in tutti gli atti civili e giudiziari e nei rapporti tanto coi soci, quanto con terzi e colle autorità;

b) convoca il Consiglio direttivo e dispone per le adunanze dei soci;

c) designa le materie da trattare in Consiglio e nelle adunanze;

d) stipula i contratti, firma le corrispondenze e gli atti della Società;

e) dà corso alle deliberazioni del Consiglio;

f) vigila sull'osservanza dello statuto e del regolamento sociali;

g) propone al Consiglio la nomina o il licenziamento del personale costituente l'ufficio sociale.

Art. 24.

Se il presidente per una causa qualunque cessi dal suo ufficio o ne venga temporaneamente impedito, le sue funzioni sono assunte a tutti gli effetti da uno dei due vice-presidenti che il Consiglio avrà designato; in mancanza di vice-presidenti, da un consigliere, per ordine di anzianità o, a parità, di età. Il designato esercita le funzioni di presidente fino alla prossima adunanza generale dei soci (ordinaria, ovvero straordinaria), che dovrà procedere alla nomina del nuovo presidente e dei vice-presidenti.

Art. 25.

Spetta al Consiglio direttivo:

a) curare l'esecuzione delle deliberazioni delle adunanze generali della Società;

b) deliberare l'erogazione dei fondi sociali occorrenti per l'ordinaria gestione, formulare il bilancio e redigere il bilancio consuntivo, da presentare entrambi all'approvazione dei soci nelle adunanze generali ordinarie;

c) provvedere alle pubblicazioni sociali colle modalità stabilite dal regolamento;

d) proporre il conferimento delle onorificenze sociali, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci;

e) nominare per mezzo di concorso il segretario ed il bibliotecario, e mediante opportuna scelta gli altri componenti dell'ufficio sociale, nonchè il personale d'ordine;

f) fissare le retribuzioni dei singoli componenti dell'ufficio suddetto e decidere circa il loro eventuale licenziamento nei termini del rispettivo contratto di lavoro;

g) deliberare circa l'ammissione dei soci che ne abbiano fatto domanda e circa la radiazione dei soci morosi, nonchè di quelli che per gravi motivi si fossero resi indegni di appartenere alla Società;

h) deliberare circa tutti gli altri provvedimenti che siano ravvisati utili al conseguimento degli scopi sociali.

Art. 26.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio occorre l'intervento di almeno metà dei consiglieri, compreso in tal numero il presidente o chi ne fa le veci.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Art. 27.

I revisori dei conti riferiscono alla prima adunanza generale ordinaria di ogni anno sul bilancio consuntivo presentato al Consiglio.

Le adunanze del Consiglio nelle quali sia esaminato il bilancio consuntivo devono essere notificate ai revisori, che vi intervengono per presentare le loro osservazioni, le quali sono inserite a verbale.

PATRIMONIO E FONDO DI ESERCIZIO

Art. 28.

Il patrimonio della Società è costituito da:

a) quote dei soci a vita;

b) somme e beni comunque ricevuti, che debbano avere una destinazione speciale;

c) eccedenze attive dei bilanci annui che, su proposta del Consiglio direttivo, siano destinate al capitale intangibile;

d) arredamento della sede sociale, collezioni, biblioteca.

I beni costituenti il patrimonio della Società debbono essere descritti in speciali inventari.

Art. 29.

Il fondo d'esercizio annuo è costituito da:

a) quote dei soci a tempo;

b) interessi del capitale;

c) contributi di Enti o di persone, che non siano destinati ad aumento del capitale od a particolari iniziative e forme di attività;

d) vendite di pubblicazioni sociali.

Art. 30.

Il capitale patrimoniale della Società deve essere investito in titoli nominativi dello Stato o da esso garantiti, i quali saranno custoditi presso gli Istituti di credito che saranno determinati dal Consiglio.

Art. 31.

Le somme necessarie ai bisogni ordinari della Società devono essere depositate a interesse presso le Casse di risparmio postali o presso Casse di risparmio ordinarie o Istituti di credito destinati dal Consiglio.

Dell'osservanza delle precedenti disposizioni è personalmente responsabile il presidente.

UFFICIO SOCIALE, BIBLIOTECA, PUBBLICAZIONI.

Art. 32.

Al funzionamento dell'ufficio sociale è preposto il segretario della Società, coadiuvato da altro personale, il cui numero e le cui attribuzioni sono stabilite dal regolamento.

Il segretario dipende direttamente dal presidente e attende sotto la sua direzione:

a) alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio;

b) alla redazione della corrispondenza e dei processi verbali delle adunanze della Società e del Consiglio;

c) alla compilazione di quella parte delle pubblicazioni della Società che gli fosse deferita dal Consiglio;

d) alla sorveglianza della biblioteca sociale;

e) alla direzione e vigilanza di tutto il personale dell'ufficio.

Art. 33.

I libri e le carte costituenti la biblioteca sociale, o depositati presso la medesima da privati che intendano riservarsene la proprietà, rimangono a disposizione dei soci con le norme che saranno stabilite da apposito regolamento.

Art. 34.

Gli atti della Società sono pubblicati nel Bollettino sociale, che è inviato gratuitamente a tutti i soci in regola col pagamento della quota sociale.

REGOLAMENTI SOCIALI.

Art. 35.

I regolamenti sociali citati dagli articoli del presente statuto fissano le modalità di funzionamento della Società e delle sue eventuali sezioni, nonchè il funzionamento della biblioteca e di qualsiasi attività sociale che si ritenga opportuno disciplinare con norme particolari.

APPROVAZIONE DELLO STATUTO.

Art. 36.

Lo statuto sociale è approvato dall'adunanza generale dei soci e presentato al Ministero della pubblica istruzione per l'approvazione.

Qualora si ritenga opportuno modificarne le clausole, il presidente sottopone le modificazioni all'approvazione di un'adunanza generale, previa deliberazione del Consiglio direttivo.

Tali modificazioni debbono specificatamente notificarsi ai soci nell'avviso di convocazione dell'adunanza e debbono essere approvate con una maggioranza di due terzi dei voti dei soci presenti, rimanendo tuttavia necessaria, agli effetti di legge, l'approvazione governativa.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 37.

Le prime elezioni delle cariche sociali, dopo l'approvazione governativa del presente statuto, possono aver luogo anche anteriormente all'adunanza generale ordinaria dei soci prevista dall'art. 11.

In tal caso, pur entrando gli eletti immediatamente in carica, il computo del rispettivo periodo decorrerà dalla data della successiva adunanza generale ordinaria.

Art. 38.

Qualora eccezionali circostanze non permettano a tutti i soci dimoranti in territori fuori della sede di partecipare alle elezioni mediante l'invio dell'apposita scheda, le elezioni possono, ove se ne avverta l'opportunità, essere effettuate in via provvisoria, con validità di un anno, salvo a rinnovarle non appena le condizioni normali consentano di procedervi in modo definitivo.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per la pubblica istruzione
MOLÈ

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1946, n. 457.
Approvazione del nuovo statuto della Società italiana per il progresso delle scienze.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduto lo statuto della Società italiana per il progresso delle scienze, approvato con R. decreto 16 ottobre 1934, n. 2206;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1944, n. 381, con il quale sono state abrogate le disposizioni del R. decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1803, relative alla nomina dei presidenti e dei vicepresidenti delle Accademie degli Istituti e delle Associazioni di scienze, lettere e arti;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 85, con il quale è stata abrogata la disposizione dell'art. 3 del R. decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1333, che aveva sancito l'obbligo del giuramento accademico per i presidenti e i membri delle Accademie, degli Istituti e delle Associazioni di scienze, lettere e arti soprariferiti;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Veduto lo schema di un nuovo statuto della Società italiana per il progresso delle scienze, approvato per referendum dai soci, e presentato dal Commissario straordinario della Società;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' abrogato lo statuto della Società italiana per il progresso delle scienze, approvato con R. decreto 16 ottobre 1934, n. 2206.

Art. 2.

E' approvato il nuovo statuto della Società anzidetta, annesso al presente decreto e firmato dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

MOLÈ

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 220. — FRASCA

Statuto della Società italiana per il progresso delle scienze

TITOLO I

Scopo e ordinamento della Società.

Art. 1.

La Società italiana per il progresso delle scienze ha per scopo di promuovere il progresso, la coordinazione e la diffusione delle scienze e delle loro applicazioni e di favorire i rapporti e la collaborazione fra i cultori di esse.

Art. 2.

Per raggiungere lo scopo suddetto la Società:

a) tiene ogni anno una riunione generale nella quale vengono prospettati, esaminati e discussi problemi scientifici e tecnici;

b) provvede a rendere nota la letteratura scientifica e tecnica italiana;

c) cura la redazione di un sintetico rendiconto annuale delle più notevoli ricerche scientifiche e realizzazioni tecniche italiane;

d) pubblica e diffonde gli Atti delle Riunioni annuali;

e) assegna premi di incoraggiamento per ricerche scientifiche.

Art. 3.

La Società svolge la sua opera non soltanto negli ambienti scientifici e culturali ma anche in quelli economici, agricoli e industriali della Nazione.

Art. 4.

La Società compie anche opera di divulgazione della Scienza italiana all'estero, mantenendo rapporti con Associazioni consorelle e Accademie straniere.

Art. 5.

La Società, avente personalità giuridica, ha sede in Roma.

Presso la sede sociale sono costituiti il domicilio legale e la Presidenza con gli uffici della Società.

L'anno sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Art. 6.

Per lo svolgimento della sua attività, la Società è divisa in tre classi:

a) scienze matematiche, fisiche e chimiche;

b) scienze biologiche;

c) scienze morali.

Ciascuna classe è divisa in sezioni, secondo i vari rami delle scienze.

TITOLO II

Dei soci.

Art. 7.

Può essere socio chiunque ami le scienze, ne desideri il progresso e si proponga di curarne la diffusione.

Art. 8.

Per l'iscrizione a socio occorre inviare al presidente della Società domanda scritta controfirmata da due soci.

Il Consiglio di presidenza delibera sulla iscrizione.

Art. 9.

I soci si distinguono in:

Soci d'onore;

Ordinari . . . { fondatori, benemeriti, annuali.

La nomina dei soci d'onore è a vita e deve cadere su persone di alto valore scientifico o altamente benemerite della Società. La nomina viene fatta dal Consiglio di presidenza, il quale prende all'uopo in considerazione anche le proposte presentate dal Comitato scientifico, di cui all'art. 16.

Il numero dei soci d'onore non può essere maggiore di 60, dei quali 10 italiani.

Il regolamento determina le condizioni per l'iscrizione nelle categorie dei soci: 1) fondatori; 2) benemeriti; 3) annuali.

Art. 10.

La decadenza da socio avviene per volontarie dimissioni o per deliberazione motivata della Presidenza e con le norme stabilite dal Regolamento.

TITOLO III

Direzione e amministrazione della Società.

Art. 11.

La Società è diretta da un Consiglio di presidenza, costituito: di un presidente, di tre vice-presidenti, di un amministratore, di un segretario generale e di sei consiglieri, tutti scelti fra i soci ed eletti dall'Assemblea generale con votazioni a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta di voti.

Il Consiglio dura in carica quattro anni; i componenti di esso sono rieleggibili.

L'amministratore e il segretario generale debbono avere residenza in Roma.

La nomina del presidente e dei vice-presidenti è sanzionata con decreto del Capo dello Stato.

Art. 12.

Le deliberazioni del Consiglio di presidenza sono valide con la presenza della metà almeno dei componenti e col voto della maggioranza dei presenti.

A parità di voti prevale il voto del presidente.

Art. 13.

Ciascuna Sezione della Società elegge un presidente, le cui funzioni sono stabilite dal regolamento.

I presidenti delle Sezioni sono eletti durante le riunioni generali; durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Art. 14.

All'amministrazione del patrimonio della Società (articolo 17 del presente statuto) provvede il Consiglio di presidenza.

Il controllo della gestione amministrativa spetta ai revisori dei conti, tre effettivi e due supplenti, eletti ogni anno dall'Assemblea generale dei soci.

I revisori riferiscono per iscritto sull'andamento dell'amministrazione.

Art. 15.

Il presidente:

rappresenta la Società, tanto nei rapporti con i soci quanto con i terzi e con le autorità;

convoca e presiede il Consiglio di presidenza e il Comitato scientifico di cui al successivo art. 16;

convoca e presiede le riunioni generali annuali e l'Assemblea dei soci;

nomina tutte le cariche per le quali non sia diversamente previsto dal presente statuto;

firma la corrispondenza e stipula i contratti; ma, per gli atti comunque impegnativi del patrimonio sociale, deve concorrere, con la sua firma, quella dell'amministratore.

In caso urgente può provocare votazioni per corrispondenza.

Il presidente, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito, a tutti gli effetti, da uno dei vice-presidenti o da uno dei consiglieri, per ordine di anzianità.

Art. 16.

I membri del Consiglio di presidenza e i presidenti delle Sezioni costituiscono il Comitato scientifico, che è l'organo di consultazione generale scientifica della Società, al quale spettano i compiti seguenti:

a) stabilire il numero e le denominazioni delle Sezioni;

b) proporre argomenti di attualità scientifica e tecnica che possono essere oggetto sia di esposizione sintetica o di discussioni durante le riunioni generali, sia di studio da parte di speciali Commissioni o di singoli soci all'uopo designati;

c) proporre premi d'incoraggiamento per ricerche e imprese scientifiche;

d) compilare lo schema del programma scientifico di ciascuna riunione generale, e dare il parere sugli eventuali temi scientifici e tecnici suggeriti da soci o da enti pubblici e privati;

e) esaminare e discutere i voti scientifici approvati nelle riunioni generali o, comunque, pervenuti al Consiglio di presidenza della Società.

Le deliberazioni del Comitato scientifico sono adottate a maggioranza di voti e sono valide quando sia presente la metà dei componenti il Comitato.

Art. 17.

Il patrimonio della Società è costituito: delle quote dei soci fondatori e benemeriti; delle somme e dei beni comunque ricevuti, anche se con destinazione speciale, dell'arredamento della sede della Società, delle collezioni e della biblioteca.

Art. 18.

Il fondo annuale di esercizio è costituito: delle eccedenze attive dei bilanci annui; delle quote dei soci annuali; degli interessi del capitale patrimoniale; di contributi di Enti e di persone e dei proventi della vendita di pubblicazioni.

Art. 19.

Le somme che fanno parte del patrimonio, impegnate in titoli dello Stato o da esso garantiti, sono depositate a custodia, al nome della Società, presso Istituti di credito designati dal Consiglio di presidenza.

TITOLO IV

Riunioni della Società.

Art. 20.

La Società tiene, di regola ogni anno, una riunione generale per lo svolgimento del programma scientifico di cui al successivo art. 25.

I lavori delle riunioni generali si svolgono:

a) in sedute a Classi riunite;

b) in sedute di Classe;

c) in sedute delle Sezioni.

Le norme delle riunioni vengono fissate dal regolamento.

Art. 21.

Ultimati i lavori del programma scientifico-tecnico della riunione, ha luogo l'assemblea generale dei soci.

In essa sono presentati:

la relazione del segretario generale sull'attività svolta dalla Società nell'anno precedente;

le relazioni sull'attività degli Istituti scientifici e culturali fondati o sovvenzionati dalla Società;

il bilancio consuntivo del precedente anno con la relazione dei revisori dei conti;

il bilancio preventivo.

L'Assemblea generale delibera sulle proposte pervenute alla Presidenza della Società circa la sede della riunione generale dell'anno successivo.

E', però, in facoltà del Consiglio di presidenza di cambiare, per fondate ragioni, la sede della riunione.

Art. 22.

Il Consiglio di presidenza stabilisce la data di ciascuna riunione e ne dà notizia ai soci almeno sei mesi prima.

Art. 23.

Il Consiglio di presidenza può, quando lo ritenga opportuno, convocare riunioni generali straordinarie di sua iniziativa o su domanda motivata e sottoscritta da almeno 50 soci.

Art. 24.

Oltre alle riunioni generali ordinarie e straordinarie, il Consiglio di presidenza può convocare i soci, in riunioni speciali, dedicate a conferenze sopra argomenti scientifici di attualità e di particolare interesse, o al conferimento di premi ed onorificenze sociali.

E' in facoltà del Consiglio di presidenza di invitare, a queste riunioni, persone estranee alla Società.

Art. 25.

Il Consiglio di presidenza, in base ai suggerimenti del Comitato scientifico, decide il programma scientifico della riunione e procede alla scelta dei vari temi da svolgere e dei rispettivi oratori.

All'organizzazione della riunione nella sede stabilita, provvede un Comitato ordinatore locale, i cui membri sono fissati dal regolamento.

TITOLO V.

Disposizioni generali.

Art. 26.

Al termine di ciascuna riunione il segretario generale della Società cura la pubblicazione del volume Atti della riunione, il quale contiene una breve cronistoria del Convegno e l'elenco dei temi trattati nelle sedute, insieme con un succinto sommario dei lavori e delle relative discussioni.

Art. 27.

Oltre al volume degli Atti, il segretario generale cura la pubblicazione delle relazioni della riunione, in uno o più volumi, contenenti i testi integrali dei discorsi a Classi riunite e di Classe e delle comunicazioni di Sezione.

Art. 28.

Non oltre il mese di gennaio di ciascun anno, il presidente trasmette al Ministero della pubblica istruzione una relazione sull'attività svolta dalla Società nell'anno precedente.

Art. 29.

Ogni proposta di modificazione allo statuto, suggerita dall'Ufficio di presidenza o dai soci, deve essere resa nota ai soci almeno tre mesi prima della data della riunione generale, in cui la proposta sarà discussa.

Per l'approvazione occorre il voto favorevole di almeno i due terzi dei votanti.

Art. 30.

In caso di scioglimento della Società, verrà convocata una riunione straordinaria per le opportune deliberazioni.

Disposizioni transitorie.

Art. 31.

Alla prima applicazione del presente statuto, le elezioni delle cariche sociali, previste dai precedenti articoli 11 e 13, in via eccezionale, avranno luogo prima dell'Assemblea generale dei soci, per referendum.

Visto: *Il Ministro per la pubblica istruzione*
MOLÈ

REGIO DECRETO 17 maggio 1946, n. 458.

Assegnazione di fondi agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1945-46 a norma dell'art. 41, primo comma, del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e della contabilità generale dello Stato.

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto l'art. 41, 1° comma, del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visti i decreti legislativi Luogotenenziali 10 agosto 1945, numeri 481, 482, 484, 485, 486, 487, 488, 490, 491, 492, 493 e 496;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri sotto indicati per l'esercizio finanziario 1945-46 sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

Ministero del tesoro:

Cap. n. 39. — Personale di ruolo - Stipendi ed assegni fissi (Ufficio di Presidenza)	L.	800.000
Cap. n. 57. — Personale di ruolo - Stipendi ed assegni fissi (Consiglio di Stato)	»	1.000.000
Cap. n. 80. — Personale di ruolo - Stipendi ed assegni fissi (Avvocatura dello Stato)	»	40.000.000
Cap. n. 138. — Personale di ruolo amministrativo, ecc. - Stipendi ed assegni fissi	»	30.000.000
Cap. n. 142. — Personale dei ruoli di concetto, ecc. - Stipendi ed assegni fissi	»	15.000.000
Cap. n. 158. — Personale degli Uffici provinciali del tesoro, ecc. - Stipendi ed assegni fissi	»	75.000.000
Cap. n. 329. — Pensioni ed assegni ai veterani delle campagne di guerra, ecc.	»	1.600.000
Cap. n. 330. — Assegno temporaneo mensile ai funzionari, militari, ecc., già appartenenti all'Amministrazione dello Stato, ecc.	L.	3.800.000.000
Cap. n. 345. — Stipendi ed indennità agli ufficiali medici richiamati in servizio, ecc.	»	500.000
Cap. n. 346. — Stipendi ed assegni fissi al personale di gruppo *B* delle pensioni di guerra, ecc.	»	1.000.000
Totale	L.	3.964.900.000

Ministero delle finanze:

Cap. n. 33. — Vincite al lotto	L.	550.000.000
Cap. n. 34. — Stipendi, paghe, ecc. (Guardia di finanza)	»	1.100.000.000
Cap. n. 141. — Restituzioni e rimborsi (Imposte dirette)	»	120.000.000
Cap. n. 142. — Restituzioni e rimborsi di addizionale alle imposte dirette, ecc	»	6.000.000
Totale	L.	1.776.000.000

Ministero di grazia e giustizia:

Cap. n. 1. — Personale di ruolo dell'Amministrazione centrale - Stipendi, ecc.	L.	1.050.000
Cap. n. 16. — Pensioni ordinarie, ecc.	»	15.000.000
Cap. n. 18. — Magistrature giudiziarie - Personale - Stipendi, ecc.	»	28.000.000
Cap. n. 19. — Cancellerie, ecc. - Personale - Stipendi, ecc.	»	34.500.000
Cap. n. 20. — Uscieri giudiziari - Stipendi, ecc.	»	5.050.000
Cap. n. 46. — Personale civile di ruolo degli Istituti di prevenzione e di pena - Stipendi, ecc.	»	5.500.000
Cap. n. 47. — Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo, paghe, ecc.	»	76.300.000
Totale	L.	165.400.000

Ministero degli affari esteri:

Cap. n. 1. — Ministero - Personale di ruolo - Stipendi, ecc.	L.	1.000.000
Cap. n. 25. — Stipendi ed assegni vari continuativi al personale delle carriere diplomatica e consolare, dei Commissari consolari, ecc.	»	15.000.000
Cap. n. 26. — Stipendi, ecc. e indennità varie a funzionari civili, ecc.	»	75.000
Cap. n. 51. — Competenze per il personale delle scuole, ecc.	»	31.250.000
Totale	L.	47.325.000

Ministero dell'Africa italiana:

Cap. n. 1. — Personale di ruolo, ecc. - Stipendi, ecc. . . . . . L. 2.872.000

Ministero della pubblica istruzione:

Cap. n. 26. — Spese per stipendi, ecc., al personale insegnante nelle scuole elementari, ecc. . . . L. 520.000.000

Ministero dell'interno:

Cap. n. 1. — Stipendi, assegni vari al personale civile di ruolo, ecc. L. 3.000.000
Cap. n. 25. — Pensioni ordinarie » 1.500.000
Cap. n. 62. — Corpo degli agenti di P. S. - Stipendi, ecc. - Razione viveri in natura, ecc. . . . . » 1.300.000.000
Cap. n. 85. — Personale di ruolo del servizio speciale riservato Stipendi e assegni fissi . . . . . » 2.000.000

Totale . . . L. 1.306.500.000

Ministero dei lavori pubblici:

Cap. n. 1. — Amministrazione centrale - Personale di ruolo, ecc. - Stipendi ed altre competenze, ecc. L. 1.500.000
Cap. n. 2. — Genio civile - Personale di ruolo - Stipendi, ecc. . . » 7.500.000
Cap. n. 3. — Ufficiali idraulici - Stipendi, ecc. . . . . » 1.000.000
Cap. n. 4. — Incaricati stabili - Salari, ecc. . . . . » 2.500.000
Cap. n. 5. — Salariati della viabilità statale - Retribuzioni, ecc. » 8.000.000
Cap. n. 82. — Personale assunto a contratto, ecc. - Retribuzione, ecc. » 500.000
Cap. n. 144. — Personale del ruolo transitorio: stipendi, aggiunta di famiglia, ecc. . . . . » 2.000.000

Totale . . . L. 23.000.000

Ministero della guerra:

Cap. n. 1. — Ministero - Personale civile di ruolo - Stipendi, ecc. L. 1.800.000
Cap. n. 2. — Ministero, ecc. - Stipendi, ecc. . . . . » 3.600.000
Cap. n. 12. — Pensioni ordinarie » 962.000.000
Cap. n. 16. — Ufficiali del Regio esercito, ecc. - Stipendi, ecc. . . » 35.000.000
Cap. n. 17. — Personali civili di ruolo, ecc. - Stipendi, ecc. . . » 5.500.000
Cap. n. 18. — Personali civili non di ruolo - Retribuzioni, ecc. . . » 452.000.000
Cap. n. 19. — Sottufficiali, ecc. Stipendi, ecc. . . . . » 50.000.000
Cap. n. 20. — Personale salariato di ruolo, ecc. - Paghe, ecc. . . » 1.040.000.000
Cap. n. 49. — Carabinieri Reali Ufficiali - Stipendi, ecc. . . . . » 5.200.000
Cap. n. 50. — Carabinieri Reali - Sottufficiali, ecc. - Assegni fissi, ecc. . . . . L. 180.000.000
Cap. n. 51. — Impiegati civili non di ruolo, ecc. - Stipendi, ecc. . » 550.000

Totale . . . L. 2.735.650.000

Ministero della marina:

Cap. n. 1. — Ministero - Personale, ecc. - Stipendi ed assegni vari continuativi . . . . L. 1.300.000
Cap. n. 19. — Pensioni ordinarie (personali militari e civili) . . . » 15.000.000
Cap. n. 20. — Pensioni ordinarie (personale lavorante) . . . » 12.000.000
Cap. n. 22. — Personale subalterno ordinario e salariato, ecc. - Stipendi, paghe, ecc. . . . . . » 3.200.000
Cap. n. 25. — Ufficiali della Regia marina - Stipendi, ecc. - Indennità coloniali varie . . . . . » 21.500.000
Cap. n. 28. — Corpo Reale equipaggi marittimi - Stipendi ed assegni vari, ecc. - Indennità, ecc. . . » 73.000.000
Cap. n. 35. — Carabinieri Reali in servizio nei Regi arsenali - Stipendi, ecc. . . . . » 3.350.000
Cap. n. 43. — Istituti di marina - Stipendi, ecc. . . . . » 90.000
Cap. n. 48. — Personale pel servizio dei fabbricati e delle fortificazioni della Regia marina . . . » 425.000
Cap. n. 51. — Personali civili della Regia marina, ecc. - Stipendi ed assegni vari, ecc. . . . . » 7.500.000
Cap. n. 70. — Personale di ruolo dell'Amministrazione centrale - Stipendi ed assegni, ecc.) Marina mercantile) . . . . » 4.700.000
Cap. n. 84. — Pensioni ordinarie » 2.500.000
Cap. n. 93. — Ufficiali delle Capitanerie di porto - Stipendi, indennità militare, ecc. . . . . » 1.700.000

Totale . . . L. 146.265.000

Ministero dell'aeronautica:

Cap. n. 1. — Personale civile, ecc. Stipendi, ecc. . . . . L. 24.000.000
Cap. n. 20. — Ufficiali, ecc. - Stipendi, ecc. . . . . » 250.000.000
Cap. n. 21. — Sottufficiali, ecc. - Stipendi, ecc. . . . . » 180.000.000

Totale . . . L. 454.000.000

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Cap. n. 1. — Stipendi ed assegni vari, ecc. al personale di ruolo, ecc. L. 1.000.000

Cap. n. 2. — Retribuzioni al personale non di ruolo, ecc. . . . . L.	200.000
Cap. n. 139. — Stipendi, ecc. al personale addetto al servizio per lo approvvigionamento di prodotti legnosi, ecc. . . . . »	50.000
Totale . . . L.	1.250.000

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, *foglio n.* 229. — FRASCA

REGIO DECRETO 30 maggio 1946, n. 459.
Ordinamento del Ministero del commercio con l'estero.

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, che stabilisce le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 310;
Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il commercio con l'estero, di concerto con il Ministro per il tesoro:
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministero del commercio con l'estero è costituito dai seguenti uffici:
a) Direzione generale per gli accordi commerciali e per le valute;
b) Direzione generale per i piani degli scambi con l'estero e per gli affari doganali;
c) Direzione generale per i servizi delle importazioni e delle esportazioni;
d) Ispettorato generale per gli affari generali e per il personale.

Art. 2.

E' istituita la Commissione centrale per il commercio estero. La Commissione centrale ha funzioni consultive ed è composta di 28 membri oltre il Ministro per il commercio con l'estero che ne è il presidente.
Sono membri di diritto:
i tre direttori generali del Ministero del commercio con l'estero;
il direttore generale degli affari economici del Ministero degli esteri;
il direttore generale dell'industria del Ministero dell'industria e commercio;
il direttore generale del commercio interno del Ministero dell'industria e commercio;
il direttore generale del Tesoro, del Ministero del tesoro;
il direttore generale delle dogane del Ministero delle finanze;
il direttore dell'Ufficio italiano dei cambi;
il direttore dell'Istituto nazionale per il commercio estero;
il direttore generale delle Ferrovie dello Stato;
il direttore generale della Marina mercantile;
un delegato del Ministero dell'agricoltura di grado 4°;
un delegato dell'Alto Commissariato per l'alimentazione di grado 4°.
Gli altri membri sono nominati per decreto Reale su proposta del Ministro per il commercio con l'estero, di concerto con il Ministro per l'industria e il commercio, per metà fra i designati dalle Camere di commercio e per l'altra metà fra esperti appartenenti a categorie interessate al commercio con l'estero.
I membri esterni rimangono in carica per un biennio e possono essere confermati.

Art. 3.

Con successivo decreto saranno stabiliti i ruoli organici del Ministero del commercio con l'estero, su proposta del Ministro per il commercio con l'estero, di concerto con il Ministro per il tesoro, a norma dell'articolo 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — BRACCI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, *foglio n.* 225. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1946.
Convalida di provvedimenti adottati, in materia di personale, dall'Istituto di credito fondiario delle Venezie, con sede in Verona, sotto il governo della sedicente repubblica sociale italiana.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;
Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto l'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, concernente l'assetto della legislazione nei territori liberati, modificato con decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1945, numero 668;

Veduta la deliberazione in data 7 maggio 1945, numero 177, con la quale il commissario dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie ha confermato i provvedimenti adottati durante il periodo dall'8 settembre 1943 al 25 aprile 1945 concernenti, tra l'altro, la carriera e la cessazione dal servizio dei dipendenti di detto Istituto;

Considerato che dalla citata deliberazione di conferma risulta che i provvedimenti suindicati non furono ispirati da ragioni politiche, nè imposte da organi del sedicente governo repubblicano:

Decreta:

Sono convalidati i provvedimenti adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, concernente le promozioni al grado superiore ed il collocamento in pensione dei dipendenti dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie nonchè gli aumenti periodici per merito concessi al detto personale di cui nella deliberazione in data 7 maggio 1945, n. 177, del commissario della menzionata azienda.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 maggio 1946

Il Ministro: CORBINO

(1633)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1946.

Convalida di un provvedimento adottato dal Banco di Sicilia, in materia di personale, sotto l'impero della sedicente repubblica sociale italiana.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto l'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, concernente l'assetto della legislazione nei territori liberati, modificato con decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1945, numero 668;

Veduta la deliberazione in data 25 gennaio 1946, con la quale il Comitato direttivo del Banco di Sicilia coi poteri del Consiglio di amministrazione, ha, tra l'altro, confermato il provvedimento adottato il 20 febbraio 1945, dal commissario straordinario per le sedi del Nord dell'Istituto, a carico del capo ufficio dottor Giuseppe De Blasiis dichiarandolo decaduto dall'impiego con effetti dal 23 settembre 1943, ai sensi dell'art. 96, n. 3, del regolamento per il personale del Banco;

Considerato che dalla citata deliberazione di conferma risulta che il provvedimento suindicato non fu ispirato da ragioni politiche, nè imposto da organi del sedicente governo repubblicano;

Decreta:

E' convalidato il provvedimento adottato, sotto l'impero della sedicente repubblica sociale italiana, dal commissario straordinario per le sedi del Nord del Banco di Sicilia, confermato con deliberazione 25 gennaio 1946 dal Comitato direttivo del detto Banco coi poteri del Consiglio di amministrazione, concernente la decadenza dall'impiego, con effetti dal 23 settembre 1943 del capo ufficio dott. Giuseppe De Blasiis, ai sensi dell'art. 96, n. 3, del regolamento del Banco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 maggio 1946

Il Ministro: CORBINO

(1634)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1946.

Modifiche allo statuto del Monte di credito su Pegno di Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio, e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, approvato con R. decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regolamento per l'esecuzione del testo unico predetto, approvato con R. decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, numero 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto lo statuto del Monte di credito su pegno di Milano approvato con decreto del Capo del Governo del 9 gennaio 1941;

Veduta la proposta di modificazione dello statuto del Monte di credito predetto, deliberata dal Comitato di gestione dell'azienda in data 2 febbraio u. s.:

Decreta:

L'art. 17 dello statuto del Monte di credito su pegno di Milano è modificato come segue:

« Presso il Monte funziona, con le attribuzioni di legge, un Collegio di tre sindaci dei quali uno — che presiede il Collegio — nominato dal Ministero del tesoro, uno dal Consiglio comunale e uno dalla Camera di commercio ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 maggio 1946

Il Ministro: CORBINO

(1586)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1946.

Nomina del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Montagnana (Padova).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduta la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il R. decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Prefetto della provincia di Padova in data 29 settembre 1945 con cui venne sciolto il Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Montagnana e il sig. Eugenio Miotti venne nominato commissario straordinario del Monte stesso;

Considerato che occorre provvedere alla ricostituzione dell'ordinaria amministrazione dell'azienda anzidetta;

Decreta:

I signori Eugenio Miotti fu Natale e Luigi Giuseppe Realdon sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Montagnana (Padova), con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 maggio 1946

Il Ministro: CORBINO

(1601)

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1946.

Nomina del presidente, del vice presidente e del sindaco del Monte di credito su pegno di Caltagirone (Catania).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il R. decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduti i provvedimenti in data 1° ottobre 1939 e 11 giugno 1943, col primo dei quali i signori dott. Giacomo Nigido e dott. Luigi Alì vennero nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Caltagirone e col secondo il sig. ragioniere Umberto Primo venne nominato sindaco del Monte stesso;

Considerato che il dott. Nigido è deceduto e che il dott. Alì e il rag. Primo sono decaduti dall'incarico per compiuto periodo e che occorre pertanto provvedere alla loro sostituzione;

Decreta:

I signori dott. cav. Giovanni Nicastro di G. Battista, dott. Domenico Marino fu Giuseppe e rag. Rosario Ingrassia fu Salvatore, sono nominati, rispettivamente, presidente, vice presidente e sindaco del Monte di credito su pegno di Caltagirone (Catania), per la durata prevista dalle norme statutarie e con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 maggio 1946

Il Ministro: CORBINO

(1600)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 85.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 49 — Data: 27 agosto 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Siracusa — Intestazione: Rossitto Carmelo di Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale L. 700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5346 — Data: 22 febbraio 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Taranto — Intestazione: Caroli Antonio di Angelo — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale L. 1300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3417 — Data: 12 giugno 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Matera — Intestazione: Suriano Giuseppe di Nicola — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale L. 1100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 394 — Data: 30 marzo 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Bologna — Intestazione: Sonnino Renata fu Marco — Titoli del Debito pubblico: Rend. 5 % nominativi 1 — Rendita: L. 5325.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1626 — Data: 3 febbraio 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Milano — Intestazione: Salerni Francesco fu Carlo — Titoli del Debito pubblico: Rend. 5 % nominativi 2 — Rendita: L. 2500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2663 — Data: 10 gennaio 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevitoria di Roma — Intestazione: Cappelletti Maria Vittoria di Secondo — Titoli del Debito pubblico: Rend. 5 % nominativi 2 — Rendita: L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4 — Data: 9 agosto 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Littoria — Intestazione: Guglielmi Bartolomeo — Titoli del Debito pubblico: Red. 3,50 % nominativi 2 — Capitale L. 12.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5534 — Data: 19 aprile 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevitoria di Roma — Intestazione: Ciccolella Giulio di Antonio e Introna Franco di Martino — Titoli del Debito pubblico: Red. 5 % nominativi 2 — Capitale L. 73.500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 7 — Data: 14 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Forlì — Intestazione: Francesconi Vittorio — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % nominativi 1 — Rendita: L. 7.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 806 — Data: 12 aprile 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Torino — Intestazione: Boggio Marzet Albino fu Eugenio — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % nominativi 4 — Rendita: L. 168.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 296 — Data: 15 luglio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Udine — Intestazione: Larice Fortunato fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % 1906 nominativi 1 — Capitale L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 345 — Data: 12 luglio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Brescia — Intestazione: Gerardi Sofia di Bonaventura — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % 1906 nominativi 2 — Rendita: L. 77.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 58 — Data: 20 luglio 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Bari — Intestazione: Giorgio Giovanni fu Potito Michele — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % 1906 nominativi 1 — Rendita: L. 140.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 695 — Data: 3 agosto 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Salerno — Intestazione: Avagliano Francesco di Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % 1906 nominativi 2 — Rendita: L. 24,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 100 — Data: 15 dicembre 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Parma — Intestazione: Scotti Arturo fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: B. T. Nov. 4 % 1943 nominativi 1 — Capitale L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2682 — Data 30 aprile 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: D'Alessandro Giovanni fu Luigi — Titoli del Debito pubblico: B. T. Nov. 5 % 1951 al portatore 2 — Capitale L. 30.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 41 — Data: 19 luglio 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Salerno — Intestazione: Conforti Orazio fu Michele — Titoli del Debito pubblico: P. N. 4,50 % nominativi 3 — Capitale L. 25.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1477 — Data: 28 settembre 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevitoria — Intestazione: Giardina Giacomo fu Ciro — Titoli del Debito pubblico: B. T. 5 % nominativi 1 — Capitale L. 20.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 662 — Data: 2 agosto 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevitoria — Intestazione: Sarti Maria fu Luigi ved. Cappelli — Titoli del Debito pubblico: Rend. 5 % nominativi 1 — Capitale L. 14.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1909 — Data: 21 aprile 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Genova — Intestazione: Casazza Maria ved. Vassallo — Titoli del Debito pubblico: Red. 3,50 % 1934 nominativi 1 — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 98 — Data: 20 febbraio 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di La Spezia — Intestazione: Corsini Luigi fu Alessandro — Titoli del Debito pubblico: Red. 3,50 % 1934 nominativi 1 — Capitale L. 9500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 67-7575 — Data: 18 ottobre 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Macerata — Intestazione: Seghetta Pasquale di Agostino — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale nominativi 2 — Capitale L. 600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 16988 — Data: 16 marzo 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Napoli — Intestazione: Napolitano Giuseppe fu Raffaele — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale L. 1900.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1511 — Data: 2 ottobre 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Roma — Intestazione: Accorsio Alfredo fu Eduardo — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % 1906 nominativi 8 — Rendita: L. 3010.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 10 — Data: 14 giugno 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Imperia — Intestazione: Palma Maddalena di Severino — Titoli del Debito pubblico: Red. 5 % nominativi 1 — Capitale L. 7500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1314 — Data: 6 dicembre 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Roma — Intestazione: Torti Laura fu Carlo in Fantoni — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % 1906 nominativi 11 — Capitale L. 26.500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5 — Data: 10 luglio 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Trapani — Intestazione: Garraffa Vincenzo fu Giacomo — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % 1906 nominativi 1 — Rendita: L. 290,50.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 6 giugno 1946

Il direttore generale: CONTI

(1659)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli dell'8 giugno 1946 - N. 129

Argentina	25 —	Norvegia	20,16
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,7415
Brasile	5,15	Portogallo	4,057
Canadà	90,909	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	23,845
Francia	0,3896	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	77,52
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	96,325
Id. 3,50 % 1902	89 —
Id. 3 % lordo	75,15
Id. 5 % 1935	99,425
Redimibile 3,50 % 1934	84,925
Id. 5 % 1936	98,15
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,25
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,25
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,225
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,225
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,20
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,20
Id. 4 % (15 settembre 1951)	93,675
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,40
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,50

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.